SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 dicembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cassa depositi e prestiti spa

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 3 dicembre 2015, n. **211**.

Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare l'articolo 7, comma 3;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'articolo 9, comma 2-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, che prevede norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Considerata la necessità di aggiornare il succitato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 392/1995, in particolare per quanto attiene all'organizzazione, alla gestione amministrativa e contabile ed alle procedure di vigilanza e di controllo relative agli istituti italiani di cultura;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 luglio 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 7 settembre 2015, riscontrata con nota DAGL 0008261 del 9 ottobre 2015;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al titolo I

1. All'articolo 3, comma 1, in fine sono aggiunte le parole «e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401».

2. All'articolo 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per gli istituti che operano in più Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.».

3. All'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,» e «con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente».

4. All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono soppresse le parole «degli istituti»;

b) al comma 3, in fine sono aggiunte le parole «, che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.».

5. All'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e specialisti»;

b) il comma 1 è abrogato;

c) al comma 2, dopo le parole «a contratto» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;

d) al comma 3, le parole «al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;

e) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto è regolato dalla legge locale ed è stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. È escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La retribuzione corrisposta a tale personale non può essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»;

f) al comma 7, dopo le parole «che sancisca» sono aggiunte le seguenti: «che il contratto è regolato dalla legge locale e»;

g) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non può estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale è stata stipulata. È vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.».

6. All'articolo 14, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi audiovisivi, che può essere individuato anche tra i dipendenti a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso l'istituto».

7. All'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'articolo 52, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.».

8. All'articolo 17, comma 4, dopo le parole «i corsi sono a pagamento per i partecipanti,» sono aggiunte le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1».

9. All'articolo 18, comma 2, sono soppresse le parole «non superiore al dieci percento».

Art. 2.

Modifiche al titolo II

1. Al titolo II, prima del capo I, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-*bis (Principi generali)*. — 1. La gestione finanziaria degli istituti avviene secondo i principi della gestione di cassa.

2. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalità ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

2. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole «Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare» sono aggiunte le seguenti «, d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera l'istituto,» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente «In mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Contestualmente all'approvazione, il Ministero dà comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche.».

3. All'articolo 21, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro»;

b) in fine, aggiungere le parole «quale risulta dal sito web della Banca d'Italia».

4. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole «Fondo di riserva ed»;

b) al comma 3, le parole «, il cui numero può essere ridotto o integrato in relazione alle peculiari esigenze dei singoli istituti e le cui» sono sostituite dalle seguenti parole: «che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Ministero degli affari esteri e dello cooperazione internazionale. Le».

5. All'articolo 25, comma 1 le parole «della locale rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente» sono sostituite dalle seguenti «delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti».

6. L'articolo 26 è abrogato.

7. All'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'articolo 5, comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti».
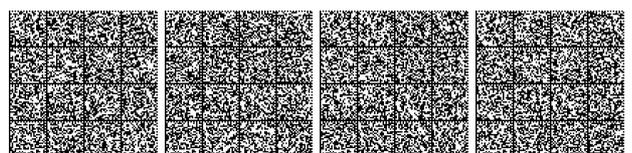
8. All'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «Ministro» è sostituita da «Ministero»;

b) al comma 2, le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro».

9. All'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola «Riscossione» sono aggiunte «e registrazione»;

b) al comma 3, la parola «sono» è sostituita da «possono essere»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. Le entrate sono annotate nei pertinenti registri, che contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) nome e cognome o denominazione del debitore;

d) causale della riscossione;

e) importo;

f) data di esigibilità;

g) data di effettiva riscossione.».

10. L'articolo 30 è abrogato.

11. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 *(Ordinazione della spesa)*. — 1. Il pagamento delle spese è ordinato dal direttore dell'istituto entro i limiti delle previsioni di cassa.».

12. L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Documentazione e registrazione delle spese e dei pagamenti)*. — 1. Gli impegni assunti verso terzi per contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono corredati della documentazione giustificativa della spesa.

2. Per ogni spesa e per i relativi pagamenti nei pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo del bilancio;

c) nome e cognome o denominazione del creditore;

d) causale;

e) importo;

f) modalità di pagamento;

g) data di assunzione dell'impegno;

h) data dei pagamenti.».

13. All'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, sono soppresse le parole «di estinzione dei mandati»;

b) all'alinea del comma 1, le parole «mandati di pagamento siano estinti» sono sostituite dalla seguenti: «pagamenti siano effettuati»;

c) al comma 2, le parole «sul mandato di pagamento» sono soppresse;

d) il comma 3 è abrogato.

14. All'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «un Paese limitrofo» sono sostituite da «altro Paese»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto può, se necessario, accendere un conto corrente in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per i quali esso sia competente. La convenzione è approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza sull'istituto a norma dell'articolo 5, comma 2.»;

c) il comma 3 è abrogato.

15. L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 *(Gestione del fondo per piccole spese)*. — 1. Il direttore può dotare un dipendente dell'istituto di un fondo economale, di importo non superiore a euro 3.000 reintegrabile durante l'esercizio per non più di tre volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte del direttore.

2. Con il fondo il dipendente di cui al comma 1 provvede autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a euro 500.

3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente di cui al comma 1 su apposito registro e imputati sui pertinenti capitoli del bilancio dell'istituto.

4. Al termine dell'esercizio o quando il direttore dispone la fine della gestione economale, il dipendente di cui al comma 1, previa approvazione del rendiconto del fondo da parte del direttore, restituisce all'Istituto l'eventuale importo residuo.

5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio delle spese non approvate dal direttore.».

16. All'articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «possono avvalersi, in relazione alle effettive esigenze,» sono sostituite dalle seguenti «si avvalgono»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato è responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. È coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilità dell'istruttoria dei relativi procedimenti.».

17. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il libro giornale»;

2) dopo la lettera *a)* sono aggiunte le seguenti:

«a-*bis*) il registro di cassa;

a-*ter*) il registro conti correnti bancari;»;

3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari»;

4) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi»;

b) il comma 2 è abrogato.

18. All'articolo 40, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il conto consuntivo è redatto in euro e si compone del rendiconto finanziario, del riassunto generale del movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di gestione del fondo scorta, stilati secondo i modelli allegati al presente regolamento, utilizzando per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.».

19. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «almeno trenta giorni prima del termine di cui al successivo comma 3 del presente articolo è sottoposto all'esame del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è sottoposto all'esame»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione è data comunicazione, mediante evidenze informatiche, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Entro novanta giorni dalla ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono riscontro entro trenta giorni.

3-*ter*. Il conto consuntivo approvato dal Ministero è trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di regolarità amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche di cui all'articolo 78.

3-*quater*. Gli istituti inoltrano, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, la documentazione giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi.

3-*quinquies*. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese è conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa è trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.».

20. Al capo VII la rubrica è sostituita dalla seguente: «Capo VII - Finanziamenti a destinazione vincolata».

21. L'articolo 45 è abrogato e, successivamente, è inserito il seguente:

«Art. 45-*bis* *(Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri).* — 1. Le somme diverse dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli Istituti italiani di cultura, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore.

2. Il direttore dell'istituto dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti.

3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio dell'istituto in una voce specifica delle partite di giro.».

Art. 3.

Modifiche al titolo III

1. L'articolo 50, comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilità dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. Gli articoli 51, 52 e 53 sono abrogati.

3. All'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Scritture patrimoniali»;

b. sono abrogati i commi da 1 a 3;

c. al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonché i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati.».

4. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 *(Consegnatari).* — 1. Il direttore è consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.

2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal cessante e dal subentrante.

3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.».

5. All'articolo 56, comma 3, sono soppresse le parole «vistato dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente «Si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni.».

6. All'articolo 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed alla redazione della relazione illustrativa.».

Art. 4.

Modifiche al titolo IV

1. All'articolo 62, i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 5.

Modifiche al titolo V

1. All'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «di importo non superiore a 50 milioni di lire si provvede, di regola, mediante trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari»;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono abrogati.

3. All'articolo 72, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, sono soppresse le parole: «, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche al titolo VII

1. All'articolo 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività di revisione dei conti è affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa città o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica più elevata, ivi incluso quello dirigenziale.»;

b) al comma 3 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonché delle norme e degli usi locali. Essi accertano altresì l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori.».

Art. 7.

Modifiche agli allegati

1. Gli allegati *A* e *B* sono sostituiti rispettivamente dagli allegati *A* e *B* del presente regolamento.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 2, 3, 4 e 7 si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

2. Il bilancio preventivo relativo al primo esercizio finanziario di vigenza della nuova disciplina è redatto secondo il presente regolamento. I bilanci preventivi eventualmente presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono conseguentemente adeguati.

3. Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento è redatto secondo la disciplina previgente.

4. Gli inventari sono adeguati entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2015

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3203
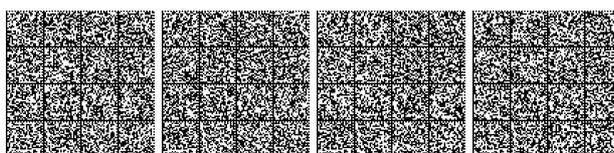
MINISTERO degli AFFARI ESTERI - allegato A

IstitutoItaliano di Cultura di ______________

BILANCIO PREVENTIVO ANNO ________

01	Avanzo di cassa presunto al termine dell'esercizio precedente

ENTRATE

Titolo I		**Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato Italiano**
	I.01	Dotazione finanziaria MAE proveniente da anno precedente
	I.02	Dotazione finanziaria MAE anno corrente
	I.02	Altri finanziamenti delle Amm.ni dello Stato Italiano
		TOTALE TITOLO I
Titolo II		**Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati**
	II.01	Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani
	II.02	Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali
	II.03	Altre entrate derivanti da trasferimenti
		TOTALE TITOLO II
Titolo III		**Entrate diverse**
	III.01	Quote dei soci
	III.02	Iscrizione ai corsi
	III.03	Proventi da altre attività dell'Istituto
	III.04	Vendita di pubblicazioni e di materiale audiovisivo
	III.05	Vendita di servizi
	III.06	Interessi bancari attivi
	III.07	Altre entrate
	III.08	Esami di certificazione
	III.09	Rimborsi IVA
	III.10	Altre entrate diverse
		TOTALE TITOLO III
Titolo IV		**Entrate in conto capitale**
	IV.01	Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi
	IV.02	Altre entrate in c/capitale
		TOTALE TITOLO IV
Titolo V		**Anticipazioni e partite di giro**
	V.01	Anticipazioni dal Fondo Scorta
	V.02	Anticipazioni da Altre Fonti
	V.03	Ritenute d'acconto
	V.04	Conversioni valutarie
	V.05	Finanziamenti comunitari
	V.06	Finanziamenti dei Stati Membri UE
	V.07	Partita di Giro 1
	V.08	Partita di Giro 2
	V.09	Altre partite di giro
		TOTALE TITOLO V
		TOTALE ENTRATE

MINISTERO degli AFFARI ESTERI - allegato A

Istituto Italiano di Cultura di ______________

BILANCIO PREVENTIVO ANNO ________

01	Disavanzo presunto di cassa dell'esercizio precedente

USCITE

Titolo I	**Spese di personale**
I.01	Compensi a personale a contratto (lavoro subordinato)
I.02	Compensi a personale a contratto (lavoro non subordinato)
I.02	Compensi per consulenze di specialisti
I.04	Indennita' di fine rapporto
I.05	Assicurazioni sociali
I.06	Convenzioni per docenza e corsi di lingua
I.07	Altre spese di personale
	TOTALE TITOLO I
Titolo II	**Spese di funzionamento**
II.01	Spese postali,telefoniche,e telegrafiche
II.02	Cancelleria
II.03	Illuminazione e riscaldamento
II.04	Pulizia locali
II.05	Spese telematiche e materiale informatico
II.06	Spese per sorveglianza e sicurezza
II.07	Affitto locali
II.08	Manutenzioni
II.09	Trasporti
II.10	Premi assicurativi diversi
II.11	Spese amministrative varie
II.12	Libri
II.13	Audiovisivi
II.14	Abbonamenti
II.15	Noleggi, leasing
II.16	Altre spese di funzionamento
	TOTALE TITOLO II
Titolo III	**Spese promozionali**
III.01	Manifestazioni culturali
III.02	Pubblicazioni
III.03	Pubblicità
III.04	Traduzione articoli
III.05	Viaggi di servizio
III.06	Premi, borse di studio
III.07	Convenzioni varie
III.08	Altre spese promozionali
	TOTALE TITOLO III
Titolo IV	**Spese in conto capitale**
IV.01	Attrezzature
IV.02	Arredamento
IV.03	Automezzi
IV.04	Apparecchiature informatiche
IV.05	Altre spese in c/capitale
	TOTALE TITOLO IV
Titolo V	**Adeguamento del Fondo scorta**
V.01	Adeguamento del Fondo scorta
	TOTALE TITOLO V
Titolo VI	**Estinzione di anticipazioni e partite di giro**
VI.01	Ricostituzione del Fondo Scorta
VI.02	Restituzione di altre anticipazioni
VI.03	Ritenute d'acconto
VI.04	Conversioni valutarie
VI.05	Rimborsi tasse e rette scolastiche
VI.06	Finanziamenti comunitari
VI.07	Finanziamenti dei Stati Membri UE
VI.08	Partita di Giro 1
VI.09	Partita di Giro 2
VI.10	Altre partite di giro
	TOTALE TITOLO VI
	TOTALE USCITE

MINISTERO degli AFFARI ESTERI - allegato B

Istituto Italiano di Cultura di ______________

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO ________

01	Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente

ENTRATE

Titolo I	**Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato Italiano**
I.01	Dotazione finanziaria MAE proveniente da anno precedente
I.02	Dotazione finanziaria MAE anno corrente
I.02	Altri finanziamenti delle Amm.ni dello Stato Italiano
	TOTALE TITOLO I

Titolo II	**Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati**
II.01	Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani
II.02	Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali
II.03	Altre entrate derivanti da trasferimenti
	TOTALE TITOLO II

Titolo III	**Entrate diverse**
III.01	Quote dei soci
III.02	Iscrizione ai corsi
III.03	Proventi da altre attività dell'Istituto
III.04	Vendita di pubblicazioni e di materiale audiovisivo
III.05	Vendita di servizi
III.06	Interessi bancari attivi
III.07	Altre entrate
III.08	Esami di certificazione
III.09	Rimborsi IVA
III.10	Altre entrate diverse
	TOTALE TITOLO III

Titolo IV	**Entrate in conto capitale**
IV.01	Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi
IV.02	Altre entrate in c/capitale
	TOTALE TITOLO IV

Titolo V	**Anticipazioni e partite di giro**
V.01	Anticipazioni dal Fondo Scorta
V.02	Anticipazioni da Altre Fonti
V.03	Ritenute d'acconto
V.04	Conversioni valutarie
V.05	Finanziamenti comunitari
V.06	Finanziamenti dei Stati Membri UE
V.07	Partita di Giro 1
V.08	Partita di Giro 2
V.09	Altre partite di giro
	TOTALE TITOLO V

TOTALE ENTRATE

MINISTERO degli AFFARI ESTERI - allegato B

Istituto Italiano di Cultura di ______________

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO ________

01	Disavanzo di cassa dell'esercizio precedente

USCITE

Titolo I	**Spese di personale**
I.01	Compensi a personale a contratto (lavoro subordinato)
I.02	Compensi a personale a contratto (lavoro non subordinato)
I.02	Compensi per consulenze di specialisti
I.04	Indennita' di fine rapporto
I.05	Assicurazioni sociali
I.06	Convenzioni per docenza e corsi di lingua
I.07	Altre spese di personale
	TOTALE TITOLO I

Titolo II	**Spese di funzionamento**
II.01	Spese postali,telefoniche,e telegrafiche
II.02	Cancelleria
II.03	Illuminazione e riscaldamento
II.04	Pulizia locali
II.05	Spese telematiche e materiale informatico
II.06	Spese per sorveglianza e sicurezza
II.07	Affitto locali
II.08	Manutenzioni
II.09	Trasporti
II.10	Premi assicurativi diversi
II.11	Spese amministrative varie
II.12	Libri
II.13	Audiovisivi
II.14	Abbonamenti
II.15	Noleggi, leasing
II.16	Altre spese di funzionamento
	TOTALE TITOLO II

Titolo III	**Spese promozionali**
III.01	Manifestazioni culturali
III.02	Pubblicazioni
III.03	Pubblicità
III.04	Traduzione articoli
III.05	Viaggi di servizio
III.06	Premi, borse di studio
III.07	Convenzioni varie
III.08	Altre spese promozionali
	TOTALE TITOLO III

Titolo IV	**Spese in conto capitale**
IV.01	Attrezzature
IV.02	Arredamento
IV.03	Automezzi
IV.04	Apparecchiature informatiche
IV.05	Altre spese in c/capitale
	TOTALE TITOLO IV

Titolo V		**Adeguamento del Fondo scorta**
	V.01	Adeguamento del Fondo scorta
		TOTALE TITOLO V

Titolo VI		**Estinzione di anticipazioni e partite di giro**
	VI.01	Ricostituzione del Fondo Scorta
	VI.02	Restituzione di altre anticipazioni
	VI.03	Ritenute d'acconto
	VI.04	Conversioni valutarie
	VI.05	Rimborsi tasse e rette scolastiche
	VI.06	Finanziamenti comunitari
	VI.07	Finanziamenti dei Stati Membri UE
	VI.08	Partita di Giro 1
	VI.09	Partita di Giro 2
	VI.10	Altre partite di giro
		TOTALE TITOLO VI
		TOTALE USCITE

MINISTERO degli AFFARI ESTERI

Istituto Italiano di Cultura di ______________

BILANCIO ________________ ANNO ________

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE GENERALE ENTRATE	
TOTALE GENERALE USCITE	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/XXXX	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è il seguente:

«Art. 7 *(Istituti)*. — (*Omissis*).

3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta.».

— Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 1995, n. 221.

— L'art. 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è il seguente:

«Art. 9 *(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)*. — (*Omissis*).

2-*bis*. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

b) all'art. 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto."».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2010, n. 85.

— Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il titolo I del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *(Applicabilità del presente regolamento)*. — 1. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura all'estero ed alle loro sezioni, costituiti ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Nel presente regolamento per istituti e per sezioni, anche al singolare, si intendono gli istituti e le loro sezioni di cui al precedente comma.

Art. 2 *(Denominazione degli istituti)*. — 1. Per esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti possono assumere anche denominazioni diverse o un simbolo diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere favorevole della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.

Art. 3 *(Ambito territoriale di operatività degli istituti)*. — 1. Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede *e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.*

Art. 4 *(Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale degli istituti)*. — 1. Gli istituti svolgono le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una più efficace azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito.

2. Tali funzioni possono essere svolte sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata.

Art. 5 *(Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti).* — 1. Il Ministero degli affari esteri esercita le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con indirizzi di carattere generale relativi ad aree geografiche ed all'organizzazione nel suo complesso nonché con la vigilanza attraverso missioni di ricognizione e ispettive.

2. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività degli istituti con riferimento alle specifiche situazioni locali sono esercitate dall'ufficio consolare competente per territorio, salvo il caso in cui gli istituti si trovino in città in cui ha sede anche l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui sopra sono svolte dall'ambasciata stessa. Sono comunque fatte salve le competenze delle rappresentanze diplomatiche nei confronti degli uffici consolari previste dalla normativa vigente.

2-bis. *Per gli istituti che operano in più Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.*

Art. 6 *(Sezioni distaccate specializzate già costituite).* — 1. Le sezioni distaccate operanti per specifiche attività o settori di studio e ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, già costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, continuano ad essere regolate dal decreto istitutivo delle medesime, salvo per le norme in contrasto con la legge stessa o con il presente regolamento, fino all'emanazione di un nuovo decreto del direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7 *(Comitati di collaborazione culturale).* — 1. I comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, adottano norme organizzative interne, che devono essere approvate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio.

2. I comitati di collaborazione culturale, laddove costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e svolgono funzioni di consulenza sulle attività degli istituti; essi sono chiamati dai direttori ad esprimere pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione delle attività degli istituti e delle relative sezioni, nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 8 *(Funzioni di coordinamento di area).* — 1. Il Ministro degli affari esteri può attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonché ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo può comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore è stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo II
ORGANICI E FUNZIONI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI

Art. 9 *(Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico).* — 1. La determinazione o la modifica del contingente del personale da assegnare agli istituti è definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A* allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 10 *(Attività dei direttori e degli addetti).* — 1. I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Gli addetti degli istituti collaborano con il direttore per il raggiungimento delle finalità istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal capo dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di ogni anno il direttore assegna ad ogni addetto i settori di prevalente sua competenza; tale assegnazione può essere modificata dal direttore in qualsiasi momento, in relazione alle esigenze dell'istituto.

3. Ogni addetto di cui al comma precedente redige a fine anno una relazione sulla propria attività e la rimette al direttore *", che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto.*

3-bis. *Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.".*

Art. 11 *(Rapporti di fine servizio dei direttori).* — 1. I direttori sono tenuti a predisporre, prima della loro cessazione dalla sede, un rapporto di fine missione contenente una sintesi delle attività svolte, le proprie conclusioni sulle stesse, proposte per l'azione futura ed ogni utile indicazione per il personale dell'istituto che resta in sede o che subentra per assicurare la continuità del servizio.

Art. 12 *(Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti).* — 1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge stessa, continua ad essere regolato dalla medesima normativa, conserva le funzioni di vice direttore dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di prosecuzione del servizio all'estero, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, opera in qualità di esperto alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto.

Art. 13 *(Personale a contratto* e specialisti*).* — 1. *(Abrogato).*

2. Qualora nell'istituto non presti servizio alcun coordinatore amministrativo di ruolo, il primo posto a contratto *di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,* che si rende disponibile per mansioni di concetto è utilizzato per mansioni amministrativo-contabili.

3. Gli istituti, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, sono autorizzati, in attesa dell'accreditamento degli appositi fondi da parte del Ministero degli affari esteri, a provvedere sul proprio bilancio alla corresponsione degli stipendi spettanti al personale di cui *all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,* qualora la legge locale preveda tassativamente il pagamento delle retribuzioni entro l'ultimo giorno di ogni mese.

4. *Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all'art. 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto è regolato dalla legge locale ed è stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. È escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La retribuzione corrisposta a tale personale non può essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.*

5. Per le assunzioni di personale di cui al capoverso precedente è richiesto un colloquio attitudinale con una commissione di tre membri nominata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, presieduta dal direttore dell'istituto o da chi ne fa le veci. Tale procedura non si applica nei casi in cui la normativa locale non lo permetta; tale circostanza deve risultare da esplicita dichiarazione del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.

6. Il personale a contratto può essere chiamato dal direttore o da chi ne fa le veci a partecipare a corsi di formazione nei settori di impiego; le relative spese gravano sul bilancio degli istituti.

7. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, devono prevedere una clausola espressa che sancisca *che il contratto è regolato dalla legge locale e* che in nessun caso il rapporto di dipendenza può comportare l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri.

7-bis. *Nei limiti delle disponibilità di bilancio, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non può estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale è stata stipulata. È vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.*

Capo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI

Art. 14 *(Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi).* — 1. Gli istituti curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca e di altri sussidi audiovisivi.

2. Presso ciascun istituto funziona di regola un servizio di prestito, previo pagamento di una somma a titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film, videocassette, giornali), nonché di noleggio contro corrispettivo, salvo i casi in cui questo sia ritenuto inopportuno sulla base della situazione locale e una deroga in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne dell'istituto.

3. Trascorso il termine previsto per i prestiti nel regolamento della biblioteca, in mancanza di restituzione, gli istituti trattengono la somma depositata, salvo il caso in cui sia vietato dalla normativa locale.

4. *Il direttore nomina un responsabile dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi audiovisivi, che può essere individuato anche tra i dipendenti a contratto di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso l'istituto.*

Art. 15 *(Servizi informativi).* — 1. Ciascun istituto è dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri.

2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e telematici.

3. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.

Art. 16 *(Servizi di traduzione).* — 1. Gli istituti possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti, studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri.

2. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle tariffe locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.

3. *Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'art. 52, comma 1, lettera* i)*, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

Art. 17 *(Corsi di lingua).* — 1. Gli istituti organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua italiana, in quanto possibile. Tali corsi possono essere organizzati in qualsiasi località rientrante nella competenza territoriale degli istituti, anche presso università.

2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei modi consentiti dalla situazione locale. Essi sono di regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove possibile, per la loro organizzazione ed il controllo didattico, delle sezioni distaccate e dei lettori con incarichi extra-accademici operanti nell'area di competenza degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non è consentita o è considerata comunque inopportuna in relazione alla situazione locale, i corsi possono essere affidati in gestione ad un'altra istituzione; nel relativo contratto deve però essere comunque previsto il controllo didattico dell'istituto.

3. Per i corsi gestiti direttamente, gli istituti possono utilizzare per la funzione docente, oltre al proprio personale, quello delle sezioni distaccate nonché personale docente di ruolo in servizio nelle sedi dei corsi, anche se in organico presso altre istituzioni scolastiche, culturali o universitarie, che non abbiano orario completo. Gli istituti hanno altresì la facoltà di utilizzare all'uopo, sia per la docenza che per lo svolgimento di mansioni amministrative o ausiliarie connesse con i corsi stessi, persone di cittadinanza italiana o straniera secondo quanto previsto nell'art. 13 del presente regolamento.

4. Tranne per i corsi nelle università, i corsi sono a pagamento per i partecipanti *"fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1.* La relativa retta è calcolata tenuto conto delle tariffe praticate da istituzioni similari dei Paesi della Comunità europea operanti sul posto e dell'opportunità che i proventi dei corsi in questione siano di regola almeno pari al loro costo complessivo, ivi compreso il fitto dei locali che fosse all'uopo necessario. Per i corsi trasmessi da emittenti radio-televisive gli istituti stipulano apposita convenzione che disciplina anche l'aspetto finanziario.

Art. 18 *(Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani).* — 1. Gli istituti possono diffondere, anche a pagamento, laddove permesso dalla normativa locale, giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani nonché stranieri purché, in tale ultimo caso, siano relativi alla cultura italiana.

2. Una quota dell'importo degli acquisti per pubblicazioni per ciascun esercizio finanziario può essere destinata a riconoscimenti a personalità o a premi di studio relativi all'apprendimento della lingua e della cultura italiana.

3. Gli istituti possono stipulare convenzioni con istituzioni universitarie e culturali locali per contribuire, a valere sul proprio bilancio, alla costituzione e all'aggiornamento di sezioni italiane delle biblioteche delle istituzioni stesse.

4. Gli istituti possono altresì stipulare contratti di edizione secondo la normativa locale o quella italiana, a seconda della residenza della controparte, sia in veste di editore che di autore. Qualora l'istituto intervenga nel contratto come editore o come coeditore, le spese complessive relative per ogni singolo anno, anche in caso di ristampa, non possono essere superiori a quelle all'uopo indicate nel bilancio di previsione e nei successivi assestamenti.

Art. 19 *(Partecipazione di terzi all'attività degli istituti).* — 1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare finanziariamente all'attività degli istituti. In particolare tale partecipazione può assumere anche la forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o all'attività degli istituti in generale, nonché di donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che congiuntamente a terzi.

2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attività degli istituti, ivi comprese le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.

3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari e di eredità nonché l'acquisto di legati da parte degli istituti è subordinata all'autorizzazione del Ministero degli affari esteri. Non richiedono autorizzazione le donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di particolare valore.».

— Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è il seguente:

«Art. 4 *(Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero).* — 1. È istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

2. La Commissione:

a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle comunità italiane;

d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3;

e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.

— Il testo dell'art. 152 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Art. 152 *(Contingente e durata del contratto).* — Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.
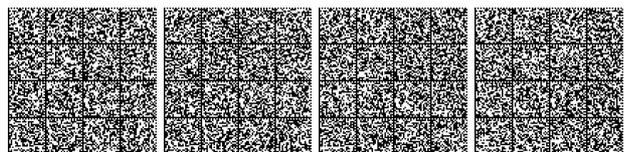
Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.».

— Il testo dell'art. 17, comma 2 della citata legge 22 dicembre 1990, n. 401, è il seguente:

«Art. 17 *(Personale a contratto)*. — (*Omissis*).

2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.».

— Il testo dell'art. 18 della citata legge 22 dicembre 1990, n. 401, è il seguente:

«Art. 18 *(Specialisti)*. — 1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'art. 4, il programma annuale di attività degli Istituti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.».

— Il testo dell'art. 52, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è il seguente:

«Art. 52 *(Certificati, legalizzazioni, vidimazioni)*. — 1. L'ufficio consolare:

a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia;

b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;

c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle entrate;

e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati;

f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorità locali, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;

g) può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;

h) può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;

i) può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.».

Note all'art. 2:

— Il titolo II del citato decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«TITOLO II
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI

Capo I
BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 20 *(Esercizio finanziario e bilancio di previsione)*. — 1. L'esercizio finanziario degli istituti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione elaborato dagli istituti, entro il 10 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri che pervengano entro il 30 settembre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria pari a quella concessa nell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio.

3. Il bilancio preventivo è trasmesso dagli istituti, entro il 20 ottobre alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare che esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare, *d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera l'istituto*, deve trasmettere il bilancio corredato del parere favorevole o delle eventuali osservazioni al Ministero degli affari esteri. *In mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero.* Entro trenta giorni dalla data di ricezione del bilancio il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione o il proprio eventuale difforme parere agli istituti tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare.

4. L'eventuale assestamento di bilancio deve essere presentato entro il 1° marzo dell'anno cui si riferisce il bilancio. Si applicano per il bilancio assestato le stesse procedure relative al bilancio di previsione.

5. *Contestualmente all'approvazione, il Ministero dà comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche.*

6. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

7. La gestione finanziaria delle sezioni costituite ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è disciplinata nell'art. 22 e nell'art. 73 del presente regolamento.

8. Gli istituti sono tenuti a redigere un preventivo finanziario consolidato per la riassunzione delle previsioni della gestione propria e di quelle delle sezioni.

Art. 21 *(Criteri di formazione del bilancio di previsione)*. — 1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di cassa, secondo lo schema di cui all'allegato *A*. Esso è articolato in titoli ed in capitoli ed è redatto in euro utilizzando, per la conversione delle cifre relative alle spese da sostenere in altra valuta, il cambio vigente il giorno di redazione del bilancio stesso *quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.*

2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio.

4. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce.

5. Gli stanziamenti di spesa che sono iscritti in bilancio devono essere suffragati da programmi definiti e dall'analisi delle concrete capacità operative degli istituti illustrate nella relazione di cui al seguente comma.

6. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore o da chi ne fa le veci ed è accompagnato da apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, nonché la consistenza del personale in servizio.

Art. 22 *(Integrità e universalità del bilancio)*. — 1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci delle sezioni devono essere allegati al bilancio dell'istituto fondatore ed inseriti nel bilancio consolidato di cui all'art. 20, comma 8.

Art. 23 *(Classificazione delle entrate e delle spese)*. — 1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano;

titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati;

titolo III - Entrate diverse;

titolo IV - Entrate in conto capitale;

titolo V - Anticipazioni e partite di giro.

Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I - Spese di personale;

titolo II - Spese di funzionamento;

titolo III - Spese per attività promozionali;

titolo IV - Spese in conto capitale;

titolo V - Adeguamento del fondo scorta;

titolo VI - Estinzioni di anticipazioni e partite di giro.
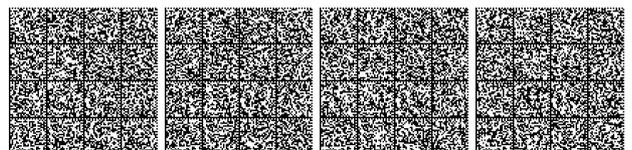
2. La classificazione di cui al precedente comma è basata sullo schema di bilancio di cui all'allegato *A* al presente regolamento.

3. Tale schema è vincolante, agli effetti della redazione del bilancio di previsione e dell'autorizzazione di spesa, per la ripartizione in titoli, mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, *che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Ministero degli affari esteri e dello cooperazione internazionale.* Le maggiori o minori spese possono essere compensate all'interno dello stesso titolo, previo atto del direttore dell'istituto non soggetto ad atti formali di autorizzazione.

Art. 24 *(Pareggio del bilancio di previsione).* — 1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

Art. 25 *(Ammontare della dotazione finanziaria degli istituti).* — 1. Gli istituti possono ricevere una dotazione finanziaria non superiore a quella indicata nello stesso bilancio. Il Ministero degli affari esteri, nell'assegnare tale dotazione finanziaria, tiene conto, oltre che della relazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, anche delle valutazioni *delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti* per territorio nonché delle priorità annesse dallo stesso Ministero all'azione dei singoli istituti.

2. La dotazione finanziaria assegnata per ogni singolo anno non può comunque essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente, a meno che non sia intervenuto uno dei seguenti eventi:

a) l'istituto abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite;

b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione dell'istituto con decorrenza nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce;

c) sia stato emanato un provvedimento di soppressione di una o più sezioni staccate dell'istituto;

d) sia stata apportata una decurtazione allo stanziamento del relativo capitolo di bilancio.

Art. 26. *(Abrogato).*

Art. 27 *(Variazioni e storni di bilancio).* — 1. *Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'art. 5, comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.*

Capo II
ENTRATE

Art. 28 *(Riscossione della dotazione finanziaria).* — 1. Per gli istituti che abbiano provveduto all'invio del bilancio preventivo per l'anno cui si riferisce la dotazione finanziaria, l'assegnazione è disposta, di regola entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dello Stato mediante ordinativo diretto speciale. In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'istituto risultanti dall'assestamento di bilancio di cui all'art. 20, comma 4, del presente regolamento, il Ministero degli affari esteri può disporre il trasferimento della somma eccedente quella disposta in sede di prima assegnazione ad altro istituto, anche di nuova istituzione. In caso di aumento dello stanziamento sul relativo capitolo rispetto a quello dell'anno precedente, la maggiore disponibilità può essere utilizzata per istituti di nuova istituzione o per integrazioni agli istituti già operanti all'inizio dell'anno sulla base delle esigenze risultanti dall'assestamento dei relativi bilanci, di cui al prima richiamato art. 20, comma 4, del presente regolamento.

2. La dotazione finanziaria è accreditata sul conto indicato dal direttore dell'istituto, che può essere aperto presso una banca in Italia o all'estero. Nel caso che tale conto non sia tenuto in euro, il direttore dell'istituto può richiedere che la dotazione finanziaria venga trasferita, al cambio del giorno, nella valuta in cui è tenuto il conto.

Art. 29 *(Riscossione* e registrazione *delle entrate).* — 1. Le entrate sono riscosse di regola dall'istituto bancario incaricato del servizio di cassa, secondo gli usi locali. Eventuali deroghe sulla base di particolari esigenze locali possono essere consentite solo dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro.

2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire alla banca di cui al comma precedente entro la fine di ogni trimestre.

3. Per eventuali servizi forniti direttamente dagli istituti, ivi compresi i corsi di lingua o di cultura, le relative entrate *possono essere* incassate dall'ufficio amministrativo e contabile dell'istituto che le versa sul conto corrente bancario, previa annotazione nell'apposito registro entro e non oltre dieci giorni.

4. Ai terzi debitori che corrispondono direttamente per i servizi offerti è rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.

5. È vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sul conto sul quale è depositato il fondo scorta.

6. Per la tenuta di conti bancari in Paesi terzi e per le entrate in valuta diversa da quella locale si applicano le disposizioni vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

*6-*bis*. Le entrate sono annotate nei pertinenti registri, che contengono le seguenti indicazioni:*

a) *esercizio finanziario;*

b) *capitolo di bilancio;*

c) *nome e cognome o denominazione del debitore;*

d) *causale della riscossione;*

d) *importo;*

e) *data di esigibilità;*

g) *data di effettiva riscossione.*

Art. 30. — *(Abrogato).*

Capo III
SPESE

Art. 31 *(Gestione delle spese).* — 1. Il direttore dell'istituto è legittimato ad assumere, in ogni esercizio, impegni di spesa di importo non superiore agli stanziamenti iscritti sui capitoli di bilancio di previsione cui la spesa è imputata.

2. Per gli impegni di spesa pluriennali, i pagamenti afferenti a ciascuno degli esercizi successivi non possono comunque superare l'importo di quelli disposti per il primo esercizio.

3. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve indicare l'esistenza della relativa copertura finanziaria in termini di cassa.

Art. 32 *(Liquidazione della spesa).* — 1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 33 *(Ordinazione della spesa).* — *1. Il pagamento delle spese è ordinato dal direttore dell'istituto entro i limiti delle previsioni di cassa.*

Art. 34 (Documentazione e registrazione delle spese e dei pagamenti). — *1. Gli impegni assunti verso terzi per contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono corredati della documentazione giustificativa della spesa.*

2. Per ogni spesa e per i relativi pagamenti nei pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni:

a) *esercizio finanziario;*

b) *capitolo del bilancio;*

c) *nome e cognome o denominazione del creditore;*

d) *causale;*

e) *importo;*

f) *modalità di pagamento;*

g) *data di assunzione dell'impegno;*

h) *data dei pagamenti.*

Art. 35 *(Modalità particolari di pagamento).* — 1. L'istituto può disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i *pagamenti siano effettuati* anche mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;

b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, salvo per le spese accessorie relative al personale dipendente;

c) assegno bancario all'ordine del creditore;

d) pagamento in contanti contro regolare quietanza;

e) altra forma autorizzata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente con proprio decreto motivato dalla particolare situazione locale.

2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da idoneo documento bancario o dell'ufficio postale oppure da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni.

3. *(Abrogato).*

Capo IV
SERVIZIO DI CASSA

Art. 36 *(Affidamento del servizio).* — 1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione approvata con decreto della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente dell'istituto, ad un unico istituto di credito. Qualora esigenze particolari non possono consentire o far ritenere opportuno l'affidamento del suddetto servizio ad un istituto bancario locale, il direttore dell'istituto può affidare il servizio di cassa ad un istituto bancario di *altro Paese.*

2. La convenzione di cui al precedente comma deve altresì prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle sezioni distaccate costituite dagli istituti.

2-bis. *In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto può, se necessario, accendere un conto corrente in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per i quali esso sia competente. La convenzione è approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza sull'istituto a norma dell'art. 5, comma 2.*

3. *(Abrogato).*

Art. 37 (Gestione del fondo per piccole spese). — *1. Il direttore può dotare un dipendente dell'istituto di un fondo economale, di importo non superiore a euro 3.000 reintegrabile durante l'esercizio per non più di tre volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte del direttore.*

2. Con il fondo il dipendente di cui al comma 1 provvede autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a euro 500.

3. *I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente di cui al comma 1 su apposito registro e imputati sui pertinenti capitoli del bilancio dell'istituto.*

4. *Al termine dell'esercizio o quando il direttore dispone la fine della gestione economale, il dipendente di cui al comma 1, previa approvazione del rendiconto del fondo da parte del direttore, restituisce all'Istituto l'eventuale importo residuo.*

5. *Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio delle spese non approvate dal direttore.*

Capo V
SCRITTURE CONTABILI

Art. 38 *(Scritture finanziarie e patrimoniali).* — 1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, e dei sistemi di scritture di cui al successivo art. 39, gli istituti *si avvalgono* di sistemi di elaborazione automatica dei dati, utilizzando programmi forniti dal Ministero degli affari esteri.

3-bis. *Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato è responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. È coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilità dell'istruttoria dei relativi procedimenti.*

Art. 39 *(Sistemi di scritture).* — 1. L'istituto tiene le seguenti scritture:

a) il libro giornale;

a-bis*) il registro di cassa;*

a-ter*) il registro conti correnti bancari;*

b) le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;

c) un partitario delle somme riscosse per ciascun capitolo di entrata;

d) un partitario delle somme pagate per ciascun capitolo di spesa;

d-bis*) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi;*

e) un registro per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni;

f) il registro dei beni di facile consumo;

g) il registro della piccola cassa.

2. *(Abrogato).*

Capo VI
CONTO CONSUNTIVO

Art. 40 *(Composizione del conto consuntivo).* — 1. *Il conto consuntivo è redatto in euro e si compone del rendiconto finanziario, del riassunto generale del movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di gestione del fondo scorta, stilati secondo i modelli allegati al presente regolamento, utilizzando per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.*

Art. 41 *(Approvazione del conto consuntivo).* — 1. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del direttore dell'istituto e dagli allegati, è predisposto *entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è sottoposto all'esame* dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo art. 78, da allegare al predetto conto.

2. La relazione del direttore illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'istituto ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

3. *Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione è data comunicazione, mediante evidenze informatiche, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

3-bis. *Entro novanta giorni dalla ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono riscontro entro trenta giorni.*

3-ter. *Il conto consuntivo approvato dal Ministero è trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di regolarità amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche di cui all'art. 78.*

3-quater. *Gli istituti inoltrano, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, la documentazione giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi.*

3-quinquies. *La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese è conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa è trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.*

Art. 42 *(Rendiconto finanziario).* — 1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli e capitoli; esso è redatto sulla base dell'allegato *B* al presente regolamento.

Art. 43 *(Allegato al conto consuntivo).* — 1. Al conto consuntivo è allegato il riassunto generale del movimento amministrativo di cui al successivo art. 44.

Art. 44 *(Riassunto generale del movimento amministrativo).* — 1. Il riassunto generale del movimento amministrativo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato *C*, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nei singoli elementi.

Capo VII

FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA

Art. 45. *(Abrogato).*».

— Il testo dell'art. 7, comma 4 della citata legge 22 dicembre 1990, n. 401, è il seguente:

«Art. 7 *(Istituti).* — (*Omissis*).

4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.».

Note all'art. 3:

— Il titolo III del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«TITOLO III

GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO DI CULTURA

Capo I

GESTIONE ECONOMICA

Art. 46 *(Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze assicurative).* — 1. Gli istituti possono concedere in uso i locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative inerenti alle finalità della diffusione della cultura e della lingua italiana realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri casi tale uso può essere concesso solo a titolo oneroso ai prezzi locali di mercato.

2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello stesso.

Art. 47 *(Convenzioni con università ed altre istituzioni locali).* — 1. Gli istituti, previa autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni con università ed altre istituzioni locali operanti nell'area di propria competenza territoriale per gli interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Gli istituti possono, altresì, concludere convenzioni con le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel settore per la diffusione della lingua italiana, ivi compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 48 *(Spese di rappresentanza degli istituti).* — 1. Le spese di rappresentanza finalizzate a singole manifestazioni culturali organizzate dagli istituti, anche congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al bilancio degli istituti stessi se esse sono necessarie per una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono commisurate all'evento e se trovano capienza nelle disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.

2. È esclusa la possibilità di imputare al bilancio degli istituti spese di rappresentanza per l'espletamento delle funzioni proprie del personale degli istituti.

Art. 49 *(Collaborazione degli istituti ad iniziative culturali della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare).* — 1. Gli istituti possono collaborare, su richiesta della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente nel territorio in cui operano, alla realizzazione di iniziative culturali e socio-culturali finanziate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare stesso. I fondi relativi alle predette iniziative affluiscono alla contabilità degli istituti mediante imputazione agli appositi capitoli delle partite di giro.

2. A fronte dei suddetti finanziamenti il direttore dell'istituto presenta il relativo rendiconto alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla quale ha ricevuto i fondi. La gestione dei predetti fondi da parte degli istituti deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme che regolano le spese imputabili al capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sul quale gravano i fondi stessi.

Capo II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 50 *(Beni).* — 1. *Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilità dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.*

Art. 51. — *(Abrogato).*

Art. 52. — *(Abrogato).*

Art. 53. — *(Abrogato).*

Art. 54 (Scritture patrimoniali). — 1. *(Abrogato).*

2. *(Abrogato).*

3. *(Abrogato).*

4. *Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonché i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati.* I libri singoli, le collezioni dei libri e gli audiovisivi sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta annuale.

Art. 55 (Consegnatari). — *1. Il direttore è consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.*

2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal cessante e dal subentrante.

3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Art. 56 *(Carico e scarico dei beni mobili).* — 1. I beni mobili sono inventariati dal consegnatario.

2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.

3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione od altri motivi è disposta con atto del direttore, sulla base di motivata proposta del consegnatario. *Si applica l'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni.* Gli introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti all'apposito capitolo di entrata.

4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa grave nella custodia.

5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 57 *(Ricognizione dei beni mobili).* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 del presente regolamento, si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni.

Art. 58 *(Materiali di consumo).* — 1. Il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità provvede alla tenuta di idonea contabilità — per quantità e per specie — degli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo nonché dei libri acquisiti per donazione ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle fatture dei fornitori.

3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene contro la firma per ricevuta sul registro da parte del ricevente.

3-bis. *Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed alla redazione della relazione illustrativa.*

Art. 59 *(Automezzi)*. — 1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.

2. Il consegnatario è tenuto, mensilmente, a fornire al competente ufficio amministrativo i documenti giustificativi di spesa o, nel caso la situazione locale non lo permetta, dichiarazioni sostitutive per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.

Art. 60 *(Magazzini di deposito e scorta)*. — 1. Il direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le modalità di cui all'art. 84 del presente regolamento.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2002, n. 266, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, è il seguente:

«Art. 7 *(Dismissione dei beni all'estero)*. — 1. Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali è necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

2. Le modalità di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.».

Note all'art. 4:

— Il titolo IV del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«TITOLO IV
FONDI SCORTA

Capo I
GESTIONE DEI FONDI SCORTA

Art. 61 *(Modalità di gestione)*. — 1. Il fondo scorta è costituito inizialmente con versamento sul relativo conto, anche fruttifero, acceso all'uopo presso l'istituto bancario, che svolge le funzioni di cassiere per conto dell'istituto, con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro di cui al comma 7, art. 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Per gli istituti istituiti dopo la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il fondo è costituito con le modalità di cui sopra a valere sulle risorse ordinarie dell'istituto per un ammontare iniziale fissato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. I prelevamenti dal fondo scorta sono effettuati, su autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente territorialmente, mediante trasferimento dal conto del fondo scorta a quello di gestione dell'istituto, informandone il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dall'operazione. La relativa cifra deve essere reintegrata al fondo scorta non oltre sette giorni dopo l'accreditamento all'istituto della dotazione finanziaria annuale assegnata dal Ministero degli affari esteri.

4. Al bilancio consuntivo dell'istituto deve essere allegato un elenco di tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno sul fondo scorta, secondo lo schema di cui all'allegato D, corredati degli attestati dell'istituto di credito presso il quale è aperto il relativo conto.

Art. 62 *(Adeguamento del fondo scorta)*. — 1. L'ammontare iniziale del fondo scorta di ogni singolo istituto, costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del comma 2 dell'art. 61 del presente regolamento può essere adeguato, fino a raggiungere l'ammontare fissato con apposito decreto emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, destinando al fondo una quota del bilancio annuale dell'istituto non superiore al 20 per cento delle uscite complessive di cassa risultanti dal bilancio di previsione. L'istituzione e la soppressione di una sezione staccata comportano di regola una revisione del fondo scorta dell'istituto fondatore, da attuarsi con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

2. *(Abrogato)*.

3. *(Abrogato)*.

4. In caso di soppressione di un istituto il fondo scorta costituito presso quest'ultimo è trasferito ad altro istituto sulla base di apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'ammontare fissato con il suddetto decreto può essere modificato con successivo decreto emanato con le medesime modalità.».

Note all'art. 5:

— Il titolo V del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«TITOLO V
CONTRATTI

Capo I
NORMATIVA CONTRATTUALE

Art. 63 *(Norme generali)*. — 1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere *si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari.*

2. *(Abrogato)*.

3. Si applicano anche ai contratti stipulati dagli istituti le disposizioni dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 64. — *(Abrogato)*.

Art. 65. — *(Abrogato)*.

Art. 66. — *(Abrogato)*.

Art. 67. — *(Abrogato)*.

Art. 68. — *(Abrogato)*.

Art. 69. — *(Abrogato)*.

Art. 70. — *(Abrogato)*.

Art. 71. — *(Abrogato)*.

Art. 72 *(Pagamenti conseguenti ai contratti)*. — 1. Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste dall'art. 35 del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, così come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito positivo del collaudo stesso.

2. La corresponsione di anticipi può avvenire solo sulla base di quanto previsto dal contratto e deve restare nei limiti previsti dall'art. 12, commi sesto e settimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, secondo le modalità e la percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.».

Note all'art. 6:

— Il titolo VII del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«TITOLO VII
REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Capo I
NORME IN MATERIA DI REVISIONE

Art. 78 *(Revisori dei conti).* — 1. *L'attività di revisione dei conti è affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa città o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica più elevata, ivi incluso quello dirigenziale.*

2. I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, eseguono anche individualmente verifiche di cassa almeno una volta all'anno in occasione della verifica del conto consuntivo, esaminano il bilancio di previsione nonché i bilanci delle sezioni dell'istituto ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati; in particolare redigono un'apposita relazione sul bilancio preventivo da allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonché una relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione. *I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonché delle norme e degli usi locali Essi accertano altresì l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori.*

4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente può disporre, quando lo ritenga opportuno, verifiche di cassa presso l'istituto e le sue sezioni da parte di uno o più revisori. Tale verifica è effettuata in contraddittorio con l'impiegato preposto all'ufficio amministrazione e contabilità dell'istituto, che può farsi assistere da altri impiegati dell'istituto stesso. L'esito di tali verifiche è comunicato al direttore dell'istituto ed alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare cui compete la vigilanza dell'istituto.

5. Il trattamento di missione ai revisori dei conti che risiedono in altra città grava sul bilancio dell'istituto.».

15G00233

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2015.

Destinazione per l'anno 2015, di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ad incremento delle disponibilità dei Fondi unici di amministrazione per il personale delle aree dei Ministeri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo al fine di assicurare il finanziamento delle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, da ripartire annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 2 ottobre 2015, n. 171, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 2015», con la quale la dotazione del citato fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata incrementata di 254.295.088 euro per l'anno 2015;

Considerato che una quota del predetto incremento del Fondo, pari a 70.074.077 euro, proviene dalle assegnazioni previste a favore dei Fondi unici di amministrazione, da corrispondere al personale delle aree dei Ministeri determinate ai sensi degli articoli 31 del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 del 16 febbraio 1999 e 6, comma 1, del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il biennio economico 2000/2001 del 21 febbraio 2001 e successive modificazioni;

Ritenuto necessario e urgente, a garanzia dei diritti maturati dal personale, riallocare sui Fondi unici di amministrazione le risorse spettanti al medesimo personale delle aree dei Ministeri ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto, quindi, di procedere alla ripartizione a favore dei singoli Ministeri delle risorse del citato Fondo, limitatamente alla quota di euro 70.074.077, che presenta le necessarie disponibilità;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, pari a euro 70.074.077 è destinata, per l'anno 2015, ad incremento delle disponibilità dei Fondi unici di amministrazione per il personale delle aree dei Ministeri, iscritti in ciascuno stato di previsione dei Ministeri, secondo il prospetto allegato.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne – prev. n. 2981

ALLEGATO

Amministrazione	Importo
Ministero dell'economia e delle finanze	15.541.867
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	3.973.883
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	2.933.845
Ministero della difesa	6.104.074
Ministero dell'interno	7.704.121
Ministero infrastrutture e dei trasporti	3.263.661
Ministero dello sviluppo economico	1.196.962
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	907.836
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	184.361
Ministero della salute	1.278.385
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	11.066.000
Ministero della giustizia	15.919.082
TOTALE	70.074.077

15A09613

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2015.

Definizione delle modalità di attuazione del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Sistema Tessera Sanitaria) e, in particolare, il comma 5-*bis*, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta dematerializzata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta dematerializzata;

Visto l'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50, commi 4, 5 e 5-*bis*, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2010, n. 65;

Visto il decreto 2 novembre 2011 del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, recante norme in materia di «Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria) e, in particolare: l'art. 1, il quale prevede l'avvio della sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta dematerializzata generata dal medico prescrittore; l'art. 2, il quale prevede che la diffusione e la messa a regime nelle regioni delle procedure è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, tenuto conto degli eventuali sistemi regionali (c.d. *SAR)*; l'art. 3, il quale prevede l'esclusione dalle prescrizioni di farmaci stupefacenti e sostanze psicotrope dall'applicazione del medesimo decreto 2 novembre 2011;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, in particolare, il comma 2, il quale stabilisce la validità su tutto il territorio nazionale delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico, demandando a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di attuazione della disposizione ivi contenuta;

Visto l'art. 13, comma 2-*quater*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Ritenuto di dover definire le modalità per regolare i rapporti economici tra le regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, nonché la compensazione tra regioni del rimborso delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza;

Ritenuto altresì, nelle more della sostituzione integrale delle ricette in formato cartaceo con quelle in formato elettronico, di mantenere per le ricette farmaceutiche in formato cartaceo le regole di erogabilità delle prestazioni farmaceutiche sul territorio nazionale, già previste dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998 e, in particolare, dall'art. 2 del citato Accordo, che dispone che il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico;

Ritenuto di adottare, per la regolazione dei rapporti finanziari a livello interregionale connessa all'erogazione delle prestazioni farmaceutiche da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale, procedure amministrative analoghe a quelle previste per la compensazione delle prestazioni farmaceutiche attualmente erogate ad assistiti non residenti nella regione di erogazione, come disciplinate annualmente dall'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Visto il vigente «Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria» per l'anno 2013, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 29 maggio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 17 marzo 2008, recante «Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'art. 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica convenzionata erogata dietro presentazione di ricetta del Servizio sanitario nazionale in formato cartaceo, il prelievo dei medicinali inclusi nei LEA prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile, presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il SSN del territorio nazionale.

2. La farmacia, all'atto della dispensazione del medicinale, riscuote l'eventuale quota di partecipazione a carico dell'assistito prevista dalla normativa vigente nella regione cui appartiene l'azienda sanitaria di iscrizione dell'assistito, anche con riferimento al regime di esenzione o di partecipazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo:

a) le regioni e le province autonome assicurano la trasmissione tempestiva in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni inerenti le modalità, valide nel proprio territorio, di partecipazione alla spesa farmaceutica;

b) il Sistema Tessera Sanitaria, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali autorizzati ai sensi del decreto 2 novembre 2011, all'atto della dispensazione del medicinale da parte della farmacia, rende disponibile alla medesima farmacia l'eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito, calcolata sulla base delle informazioni rese disponibili ai sensi della lettera *a)* del presente comma da parte della regione cui appartiene l'azienda sanitaria di iscrizione dell'assistito;

c) nel caso in cui la farmacia non disponga dell'informazione relativa alla quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito per impossibilità di accedere al Sistema Tessera Sanitaria o agli eventuali Sistemi regionali autorizzati, ai sensi del decreto 2 novembre 2011, la farmacia applica la quota di partecipazione valida nella regione di erogazione;

d) le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione telematica dei dati di cui al presente comma saranno pubblicate entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sul sito www.sistemats.it

Art. 2.

Modalità di compensazione tra regioni del rimborso della ricetta farmaceutica dematerializzata

1. Sono oggetto di compensazione le ricette dematerializzate contenenti tutti i dati che consentono l'identificazione dell'utente, secondo quanto previsto a tutela della riservatezza dei dati personali dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, 17 marzo 2008, recante «Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'art. 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale» (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, sigla Provincia e codice Asl di competenza dell'assistito).

2. La farmacia che ha erogato i medicinali prescritti su ricetta dematerializzata a cittadini residenti in ambiti regionali diversi da quelli in cui insiste la farmacia stessa, chiede il rimborso alla ASL territorialmente competente che, in base alla normativa regionale, attiva la procedura per il riconoscimento dei crediti relativi alle prestazioni farmaceutiche erogate. La compensazione tra la Regione che ha erogato il farmaco e la Regione di residenza dell'assistito avviene secondo i criteri e le modalità specificamente previsti da uno apposito Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, che tenga conto anche dei casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*.

Art. 3.

Modalità tecniche di generazione della ricetta farmaceutica dematerializzata

1. Le prescrizioni farmaceutiche dematerializzate sono generate secondo le modalità di cui al decreto 2 novembre 2011 del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della ricetta farmaceutica dematerializzata generata ai sensi del comma 1, la farmacia preleva i dati della relativa prestazione da erogare secondo le modalità di cui all'art. 1, commi 6 e 7, del decreto 2 novembre 2011.

Art. 4.

Fase transitoria

1. Per un periodo transitorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, le modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata previste dall'art. 1 del presente decreto non si applicano:

a) a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA, al fine di assicurare alle Regioni l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte nel rispetto delle condizioni indicate dal Piano terapeutico;

b) a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale.

2. L'elenco del farmaci di cui al comma 1 è trasmesso telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dal Ministero della salute e dalle regioni, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sul sito www.sistemats.it

Art. 5.

Clausola di invarianza di spesa

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

2. Le regioni, con riferimento ai piani di diffusione di cui all'art. 2 del decreto 2 novembre 2011, adottano le iniziative necessarie per il rispetto della data di entrata in vigore di cui al comma 1, anche tenuto conto dei servizi telematici resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria per le finalità di cui all'art. 3, comma 2. del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne – prev. n. 3084

15A09750

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2015.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lett. *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2014, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2015, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 121 del 16 settembre 2015, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2016;

Considerato che la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 9983 del 13 ottobre 2015 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lett. *b)* della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2016;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, per come stabilita con il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014;

Considerato che la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n 9983 del 13 ottobre 2015 citata ha comunicato i sottoelencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 121 del 16 settembre 2015:

per l'olio combustile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;

per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;

Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, per come indicata nel decreto ministeriale del 29 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2016, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2016 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2016 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.

2. L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *A*

Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l'anno 2016

	GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE	Prezzi medi al minuto in euro	2016 Aliquota %	Diritto speciale
	OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)			
	Sintesys	15,00	4	0,600
	Turbodiesel	11,00	4	0,440
	Multigrado	8,00	4	0,320
	Supermultigrado - Olio miscela super	10,00	4	0,400
	Super Motor Oil - Olio miscela normale	8,50	4	0,340
	Semisintetico: bz - ds	9,00	4	0,360
	Superdiesel	9,50	4	0,380
	HD - Motor Oil	10,00	4	0,400
	Grasso lubrificante	9,00	4	0,360
1	**TABACCHI**			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,34	19,5	0,651
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,60	19,5	0,702
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	2,35	4	0,094
1.32	tabacchi comuni (buste)	5,75	4	0,230
1.33	tabacchi comuni (scatole)	9,50	4	0,380
1.41	tabacchi fini (sigarini)	5,00	4	0,200
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	8,00	4	0,320
1.43	tabacchi fini (sigari)	30,00	4	1,200
2	**LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)**			
2.1	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	15,00	1	0,150
2.2	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni	24,00	2	0,480
2.3	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni	35,00	3	1,050
2.4	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati-ultra	54,00	3	1,620
3	**ARTICOLI SPORTIVI**			
3.1	sci da discesa	310,00	1	3,100
3.2	sci da fondo	150,00	1	1,500
3.3	attacchi	110,00	1	1,100
3.4	scarponi	180,00	1	1,800
3.5	bastoncini	30,00	1	0,300
3.6	sacche portasci e zaini professionali	90,00	1	0,900
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	40,00	1	0,400
3.8	sci da discesa - amatoriali	160,00	1	1,600
3.9	scarpe da ginnastica - palestra tela	60,00	1	0,600
3.10	marsupi	20,00	1	0,200
3.11	sacchi a pelo	90,00	1	0,900
4	**PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)**			
4.1	essenze a oncia - 30 gr.	238,00	2	4,760
4.2	acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr.	54,00	1	0,540
4.3	eau de parfum / flacone da 80 a 120	75,00	1	0,750
4.4	smalti, rossetti, ciprie	18,00	1	0,180
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	30,00	1	0,300
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	39,00	1	0,390

4.7	prodotti alcolici, dopobarba	29,00	1	0,290
4.8	saponi fini solidi	12,00	1	0,120
4.9	saponi per barba - shampoo	17,00	1	0,170
4.10	latte e tonici	19,00	1	0,190
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	54,00	1	0,540
5	**APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)**			
5.1	dia-proiettori	170,00	2	3,400
5.2	flash	235,00	2	4,700
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	300,00	2	6,000
5.4	macchine fotografiche dilettanti economiche	150,00	2	3,000
5.5	macchine fotografiche professionali	700,00	2	14,000
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	500,00	2	10,000
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	350,00	2	7,000
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	175,00	2	3,500
5.9	oculari	400,00	2	8,000
5.10	videocamera compact lux	1.100,00	2	22,000
5.11	videocamera compact standard	550,00	2	11,000
5.12	videoregistratore standard	200,00	2	4,000
5.13	videoregistratori lux	400,00	2	8,000
6	**APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)**			
6.1	autoradio con registratore / riproduttore medio	200,00	2	4,000
6.2	autoradio con registratore / riproduttore standard	100,00	2	2,000
6.3	autoradio con registratore / riproduttore lux	400,00	2	8,000
6.4	caricatori CD - cassette	120,00	2	2,400
6.5	CD portatile	80,00	2	1,600
6.6	compo Hi-Fi	230,00	2	4,600
6.7	lettori MP3	150,00	2	3,000
6.8	monitor	170,00	2	3,400
6.9	radio con MF standard	40,00	2	0,800
6.10	radio MF lux	90,00	2	1,800
6.11	radio con MF e registratore / riproduttore standard	50,00	2	1,000
6.12	radio MF con registratore / riproduttore lux	150,00	2	3,000
6.13	radio MF con registratore / riproduttore medio	100,00	2	2,000
6.14	registratori	60,00	2	1,200
6.15	registratori digitali	200,00	2	4,000
6.16	ricetrasmittenti lux	340,00	2	6,800
6.17	ricetrasmittenti standard	160,00	2	3,200
6.18	scanner	500,00	2	10,000
6.19	telefoni portatili lux	200,00	2	4,000
6.20	telefoni portatili standard	100,00	2	2,000
6.21	televisori a colori fino a 15”	250,00	2	5,000
6.22	televisori a colori oltre15”	500,00	2	10,000
6.23	televisori in bianco e nero	50,00	2	1,000
6.24	TV tascabile LCD	170,00	2	3,400
6.25	videolettori - lettori CD - DVD - sintolettori	150,00	2	3,000
6.26	walkmann + radio	60,00	2	1,200
6.27	walkmann e riproduttori	40,00	2	0,800
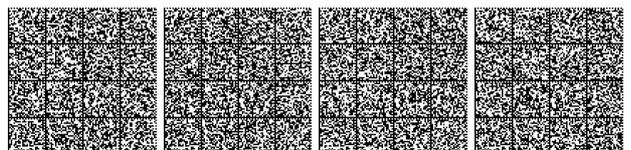
7	**PELLICCERIA**			
7.1	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	7.750,00	2	155,000
7.2	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	6.710,00	2	134,200
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	3.620,00	2	72,400
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	2.580,00	2	51,600
7.5	pellicce di visone (conf. lungo)	2.070,00	2	41,400
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	1.550,00	2	31,000
7.7	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.lungo)	770,00	2	15,400
7.8	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.corto)	520,00	2	10,400
7.9	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	520,00	2	10,400
7.10	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto)	410,00	2	8,200
7.11	cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	460,00	2	9,200
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	340,00	2	6,800
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	340,00	2	6,800
7.14	pellicce sintetiche (conf. lungo)	360,00	2	7,200
7.15	pellicce sintetiche (conf. corto)	260,00	2	5,200
7.16	interni di pelliccia	260,00	2	5,200
7.17	scialli e sciarpe di pelliccia	250,00	2	5,000
8	**PELLETTERIA (cadauno)**			
8.1	valigie e borsoni in tessuto	115,00	2	2,300
8.2	valigie e borsoni in pelle	220,00	2	4,400
8.3	borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola	430,00	2	8,600
8.4	borse alta moda firmate in pelle	178,00	2	3,560
8.5	borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli pregiate	136,00	2	2,720
8.6	borse in pelle non pregiate	105,00	2	2,100
8.7	borse in tessuto	63,00	2	1,260
8.8	borse in tessuto plastificato firmate	158,00	2	3,160
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	84,00	2	1,680
8.10	cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre	63,00	2	1,260
8.11	guanti in pelle	53,00	2	1,060
8.12	guanti in altre fibre	32,00	2	0,640
8.13	cappelli in pelle	42,00	2	0,840
8.14	calzature in pelle o cuoio	126,00	2	2,520
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	178,00	2	3,560
8.16	calzature in tessuto	73,00	2	1,460
8.17	beauty-case - valigette 24h	115,00	2	2,300
8.18	borse in altri materiali	105,00	2	2,100
8.19	calzature in altre fibre	42,00	2	0,840
8.20	ciabatte	16,00	2	0,320
9	**TESSUTI (a metro lineare)**			
9.1	tessuto in lana	19,00	2	0,380
9.2	tessuto in cotone	18,00	2	0,360
9.3	tessuto in lino	22,00	2	0,440
9.4	tessuto in seta	24,00	2	0,480
9.5	tessuto sintetico	23,00	2	0,460
10	**ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)**			
10.1	impermeabile per uomo	319,00	2	6,380

10.2	completo invernale per uomo	402,00	2	8,040
10.3	completo estivo per uomo	381,00	2	7,620
10.4	cappotto e mantella per uomo	432,00	2	8,640
10.5	cappotto e mantella per donna	442,00	2	8,840
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	319,00	2	6,380
10.7	abito completo per ragazzi	113,00	2	2,260
10.8	cappotto invernale per ragazzi	144,00	2	2,880
10.9	gonna di lana	113,00	2	2,260
10.10	gonna di cotone	93,00	2	1,860
10.11	pantaloni	88,00	2	1,760
10.12	camicie uomo	67,00	2	1,340
10.13	camicette donna	73,00	2	1,460
10.14	camicie ragazzo	37,00	2	0,740
10.15	camicette seta donna	103,00	2	2,060
10.16	giacche a vento unisex	175,00	2	3,500
10.17	completo lana donna	319,00	2	6,380
10.18	giacca/giubbotto cotone	216,00	2	4,320
10.19	giacca/giubbotto lana	278,00	2	5,560
10.20	cravatte, sciarpe	47,00	2	0,940
10.21	tute da sci	258,00	2	5,160
10.22	abito cotone donna	156,00	2	3,120
10.23	bluse cotone	83,00	2	1,660
10.24	giacca / giubbotto altre fibre	206,00	2	4,120
10.25	tute sportive	93,00	2	1,860
10.26	pantaloni ragazzo	47,00	2	0,940
10.27	giacca / giubbotto ragazzo	98,00	2	1,960
10.28	giacconi lana	309,00	2	6,180
10.29	giacconi cotone	258,00	2	5,160
10.30	giacconi altre fibre	248,00	2	4,960
10.31	giubbotti - giacche in pelle	361,00	2	7,220
10.32	gonne in pelle	155,00	2	3,100
10.33	tutine - abitini cotone bambini	42,00	2	0,840
10.34	giacconi in pelle	426,00	2	8,520
11	**MAGLIERIA E FILATI (a capo)**			
11.1	maglia, felpe, polo e gilet di cotone	68,00	2	1,360
11.2	maglia, gilet di lana	103,00	2	2,060
11.3	maglia di lana per ragazzi	57,00	2	1,140
11.4	maglia cotone per ragazzi	42,00	2	0,840
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	289,00	2	5,780
11.6	filati di lana (al kg.)	52,00	2	1,040
11.7	berretti di lana	21,00	2	0,420
11.8	pantofole lana	25,00	2	0,500
11.9	cappelli cotone	26,00	2	0,520
11.10	cappelli lana	42,00	2	0,840
11.11	fasce paraorecchi	13,00	2	0,260
11.12	guanti lana	22,00	2	0,440
12	**BIANCHERIA (a capo)**			

12.1	pigiami e camicie da notte	56,00	2	1,120
12.2	magliette e canottiere	21,00	2	0,420
12.3	slip	13,00	2	0,260
12.4	reggiseni	21,00	2	0,420
12.5	calze lana	9,00	2	0,180
12.6	calzini uomo	7,00	2	0,140
12.7	collant	6,00	2	0,120
12.8	plaid - coperte lana	71,00	2	1,420
12.9	vestaglie	71,00	2	1,420
12.10	piumoni	354,00	2	7,080
12.11	lenzuola	31,00	2	0,620
12.12	tovaglie	41,00	2	0,820
12.13	copripiumoni	71,00	2	1,420
12.14	asciugamani	14,00	2	0,280
12.15	federe	9,00	2	0,180
12.16	boxer	17,00	2	0,340
12.17	body	31,00	2	0,620
12.18	calzamaglia	25,00	2	0,500
12.19	accappatoi	66,00	2	1,320

15A09751

DECRETO 23 dicembre 2015.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2016, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Visto il comunicato del direttore generale del Tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32 , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di novembre 2015, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2015 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 1,000%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): -0,089%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari allo 0,85%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2016 è pari al 1,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

15A09778

DECRETO 23 dicembre 2015.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2016 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Modalità e procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, pubblicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Visto il comunicato del direttore generale del Tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di novembre 2015, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2015 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/92, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 1,000%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): - 0,089%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari allo 0,85%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2016 è pari al 1,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

15A09779

DECRETO 28 dicembre 2015.

Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 2, 5, commi 6 e 8, e 6, comma 3, della suddetta legge n. 95 del 2015, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4, i termini per l'acquisizione delle informazioni rilevanti relative ai conti finanziari esistenti al 31 dicembre 2015, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'indicato art. 6, commi 1 e 2;

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la Convenzione OCSE – Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;

Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorità competenti ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard – *CRS)*;

Vista la Sezione V, paragrafo 1, del citato accordo multilaterale, in cui viene disposto che le informazioni scambiate sono soggette alle regole di confidenzialità e alle altre salvaguardie previste dalla Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, comprese le disposizioni che limitano l'utilizzazione delle informazioni scambiate;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante l'attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante la disciplina delle società fiduciarie e di revisione, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 novembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare gli articoli 13, 24, comma 1, lettera *a)*, 42, 43, comma 1, lettera *c)* e 66 del medesimo decreto legislativo;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Giurisdizione oggetto di comunicazione»: qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'allegato «C» al presente decreto. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni di cui all'art. 3;

b) «Giurisdizione partecipante»: qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'allegato «D» al presente decreto. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui all'art. 3;

c) «Giurisdizione estera»: qualsiasi giurisdizione diversa dall'Italia;

d) «Autorità competente»: l'autorità designata come tale da ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione o partecipante;

e) «Istituzione finanziaria»: un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento, un'impresa di assicurazioni specificata indicate alle lettere seguenti;

f) «Istituzione di custodia»: ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l'entità è esistita;

g) «Istituzione di deposito»: ogni entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare;

h) «Entità di investimento»: ogni entità:

1) che svolge, quale attività economica principale, per un cliente o per conto di un cliente, una o più delle seguenti attività o operazioni:

1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate,

1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio,

1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto terzi; ovvero

2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, se l'entità è gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al punto 1) della presente disposizione.

Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.

Non è un entità di investimento un'entità non finanziaria attiva che soddisfa una delle condizioni di cui alla lettera *ff)*, numeri 4) 5), 6) e 7);

i) «Impresa di assicurazioni specificata»: ogni entità che è una impresa di assicurazioni, o la holding di una impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata a corrispondere pagamenti in relazione a tali contratti;

l) «Attività finanziaria»: i valori mobiliari, quote in società di persone, merci quotate, swap e accordi analoghi, contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione, inclusi contratti su futures o forward od opzioni, in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Sono esclusi gli interessi diretti non debitori su beni immobili;

m) «Istituzione finanziaria italiana»: qualsiasi istituzione finanziaria residente ai fini fiscali in Italia ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria situata al di fuori dell'Italia, e qualsiasi stabile organizzazione situata in Italia di un'istituzione finanziaria non residente in Italia;

n) «Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione»: le seguenti istituzioni finanziarie italiane che presentano i requisiti di un'istituzione finanziaria di cui alla lettera *e)*:

1) le banche;

2) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) la società Poste italiane SPA, limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta;

4) le società di intermediazione mobiliare (SIM);

5) le società di gestione del risparmio (SGR);

6) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le holding di tali imprese che presentano i requisiti di cui alla lettera *i)*;

7) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui alla lettera *h)*;

8) le società fiduciarie di cui all'art. 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

9) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-*bis* e 114-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

10) le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

11) i trust che presentano i requisiti di cui alla lettera *f)* o alla lettera *h)*, numero 2), quando, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *o)*, numero 9), il trust medesimo è residente in Italia o almeno uno dei suoi trustee è un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

12) gli emittenti di carte di credito;

13) le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui ai numeri precedenti;

14) qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)* o *i)*;

o) «Istituzione finanziaria italiana non tenuta alla comunicazione»: le seguenti istituzioni:

1) il Governo italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti, compreso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché ogni altra entità statale avente i requisiti di cui alla lettera *r)*;

2) un'organizzazione internazionale pubblica istituita in Italia o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica, avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi nonché ogni altra organizzazione internazionale avente i requisiti di cui alla lettera *s)*;

3) la Banca d'Italia;

4) un fondo pensione ad ampia partecipazione avente i requisiti di cui alla lettera *u)*;

5) un fondo pensione a partecipazione ristretta avente i requisiti di cui alla lettera *v)*;

6) un fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale avente i requisiti di cui alla lettera *z)*;

7) un emittente qualificato di carte di credito avente i requisiti di cui alla lettera *aa)*;

8) un veicolo di investimento collettivo esente avente i requisiti di cui alla lettera *bb)*;

9) un trust, nel caso in cui almeno uno dei suoi trustee è un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione partecipante tenuta alla comunicazione e fornisce tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma dell'art. 3 in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust medesimo;

10) le istituzioni finanziarie italiane indicate nell'allegato «B» al presente decreto;

p) «Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante»: un'istituzione finanziaria residente in una giurisdizione partecipante ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione della medesima istituzione che sia situata al di fuori della giurisdizione partecipante, e qualsiasi stabile organizzazione situata nella giurisdizione partecipante di un'istituzione finanziaria non residente nella giurisdizione partecipante;

q) «Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione»: ogni istituzione finanziaria che è:

1) un'entità statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, ad eccezione che per qualsiasi pagamento derivante da un obbligo connesso a un tipo di attività finanziaria commerciale analoga a quella svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito;

2) un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un emittente qualificato di carte di credito;

3) qualsiasi altra entità definita come tale dalla rispettiva giurisdizione e che figura in un elenco pubblicato da detta giurisdizione ovvero, per gli Stati membri dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

4) un veicolo di investimento collettivo esente;

5) un trust estero, nel caso in cui il rispettivo trustee è un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e fornisce tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma dell'art. 3 in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust medesimo;

r) «Entità statale»: il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione come di seguito specificate:

1) una «parte integrante» di una giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di detta giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;

2) un'«entità controllata» designa un'entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce un'entità giuridica distinta, a condizione che l'entità sia interamente detenuta e controllata da una o più entità governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate, che gli utili netti dell'entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più entità governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato e che il patrimonio dell'entità sia attribuito a una o più entità governative in caso di scioglimento;

3) il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono rivolte a un pubblico di interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte dell'azione governativa. Il reddito matura a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati;

s) «Organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, che consiste principalmente di governi, che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione e il cui reddito non matura a beneficio di privati;

t) «Banca centrale»: un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione;

u) «Fondo pensione ad ampia partecipazione»: un fondo istituito per erogare, quale corrispettivo di servizi prestati, benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, di uno o più datori di lavoro, a condizione che il fondo:

1) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 per cento dell'attivo del fondo;

2) sia soggetto a regolamentazione pubblica e a obblighi di comunicazione di informazioni alle autorità fiscali; e

3) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

3.1) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il suo *status* di regime pensionistico;

3.2) il fondo riceve almeno il 50 per cento del totale dei suoi contributi dai datori di lavoro che lo finanziano, senza computare i trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla presente lettera *u)* nonché quelli da altri fondi pensione di cui alle lettere *v)* e *z)* ovvero da conti pensionistici di cui al comma 2, lettera *ee)*, numero 1);

3.3) i prelievi o le distribuzioni dal fondo, ad eccezione delle distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla presente lettera *u)* ovvero ad altri fondi pensione di cui alle lettere *v)* e *z)* o a conti pensionistici di cui al comma 2, lettera *ee)*, numero 1), sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità a prelievi e distribuzioni effettuati prima di tali eventi specifici;
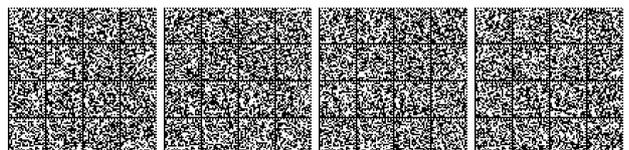
3.4) i contributi al fondo da parte dei dipendenti, diversi dai contributi di reintegro autorizzati, sono limitati in relazione ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo in euro corrispondente a 50.000 USD; tale importo deve essere determinato applicando le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A»;

v) «Fondo pensione a partecipazione ristretta»: un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:

1) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

2) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono entità di investimento o entità non finanziarie passive;

3) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro, senza computare i trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui al comma 2, lettera *ee)*, numero 1), siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;

4) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 per cento dell'attivo del fondo; e

5) il fondo sia soggetto a regolamentazione pubblica e a obblighi di comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali;

z) «Fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale»: un fondo istituito da un'entità statale, da un'organizzazione internazionale o da una banca centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'entità statale, l'organizzazione internazionale o la banca centrale;

aa) «Emittente qualificato di carte di credito»: un'istituzione finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:

1) è un'istituzione finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta e tali pagamenti non sono immediatamente restituiti al cliente; e

2) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta che superino un importo in euro corrispondente a 50.000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti. Viceversa si computano le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;

bb) «Veicolo di investimento collettivo esente»: un'entità di investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o entità che non sono persone oggetto di comunicazione, escluse le entità non finanziarie passive aventi persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Un'entità di investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non perde la qualifica di veicolo di investimento collettivo esente se ha emesso quote o azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

1) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna quota o azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015;

2) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste quote o azioni in caso di riscatto;

3) il veicolo di investimento collettivo effettui le procedure di adeguata verifica di cui all'allegato «A» e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali quote o azioni quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e

4) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali quote o azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2018.

cc) «Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante tenuta alla comunicazione»: ogni istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante non tenuta alla comunicazione;

dd) «Entità»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;

ee) «Entità non finanziaria»: un'entità che non è un'istituzione finanziaria, ad eccezione di un'entità di investimento di cui alla lettera *h)*, numero 2), diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante;

ff) «Entità non finanziaria attiva»: un'entità non finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni:

1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità non finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'entità non finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

2) il capitale dell'entità non finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'entità non finanziaria è un'entità collegata di un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

3) l'entità non finanziaria è un'entità statale, un'organizzazione internazionale, una banca centrale o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
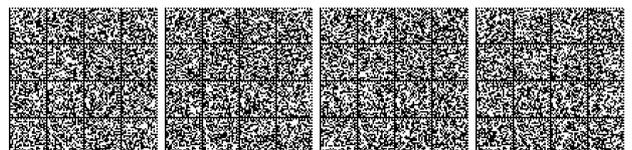
4) tutte le attività dell'entità non finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'entità non sia idonea a questo *status* poiché funge, o si qualifica, come un fondo di investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leverage buyout fund o altro veicolo di investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini di investimento;

5) l'entità non finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria, per i primi ventiquattro mesi decorrenti dalla data della sua organizzazione iniziale;

6) l'entità non finanziaria non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;

7) l'entità non finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;

8) l'entità non finanziaria soddisfa tutti i requisiti seguenti:

8.1) è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; ovvero è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

8.2) è esente dall'imposta sul reddito nella propria giurisdizione di residenza;

8.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

8.4) le leggi applicabili nella giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità non finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità non finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità non finanziaria;

8.5) le leggi applicabili nella giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità non finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità non finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o a una sua suddivisione politica;

gg) «Entità non finanziaria passiva»: un'entità non finanziaria diversa da un'entità non finanziaria attiva, ovvero un'entità di investimento di cui alla lettera *h)*, numero 2), diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante;

hh) «Entità collegata» di un'altra entità: in un gruppo formato da almeno due entità, se una delle due entità controlla l'altra entità o se le due entità sono soggette a controllo comune, ovvero nel caso in cui le due entità sono entità di investimento di cui alla lettera *h)*, numero 2), le stesse siano soggette ad una gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A» per tali entità di investimento. Ai fini della presente disposizione il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del cinquanta per cento dei diritti di voto e del valore di un'entità.

2. Ai fini del presente decreto le seguenti espressioni intendono:

a) «Conto finanziario»: un conto intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, ivi compresi i conti di cui alle lettere *b)*, e *c)*, nonché i seguenti:

1) nel caso di un'entità di investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria, diverse dalle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'entità che è un'entità di investimento unicamente perché presta consulenza in materia di investimenti o gestisce portafogli, sempreché sia diversa da un organismo di investimento collettivo del risparmio;

2) nel caso di un'istituzione finanziaria non descritta nel numero 1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi dell'art. 3;

3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, ad eccezione dei contratti di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1, n. IV, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché dei contratti che consistono in una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un conto escluso.

Non sono considerati conti finanziari i conti di cui alla lettera *ee)*;

b) «Conto di deposito»: qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finan-

ziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

c) «Conto di custodia»: un conto, diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita, a beneficio di un terzo che detiene una o più attività finanziarie, comprese le quote o azioni di cui alla lettera *a)*, numero 1, che siano state sottoscritte tramite o depositate presso altro soggetto che agisce per conto del cliente e in nome proprio;

d) «Quota nel capitale di rischio»: nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone; nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. In quest'ultimo caso, la qualifica di beneficiario di un trust è presa in considerazione per le comunicazioni relative all'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile;

e) «Contratto di assicurazione»: un contratto, diverso da un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale;

f) «Contratto di rendita»: un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche nonché un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;

g) «Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato»: un contratto di assicurazione di cui alla lettera *e)* nonché un contratto di capitalizzazione di cui all'art. 179 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha un valore maturato. Sono esclusi i contratti di riassicurazione risarcitori tra due imprese di assicurazione nonché i contratti di assicurazione stipulati nel ramo danni di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;

h) «Valore maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nel caso in cui non sia previsto un valore di riscatto o di disdetta e non sia altresì previsto che l'assicurato possa prendere a prestito alcun importo in base o con riferimento al contratto, il valore maturato si assume pari a quello della riserva matematica. Il valore maturato non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:

1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

2) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno, sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di disdetta, purché il dividendo si riferisca ad un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono a titolo di indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto;

i) «Contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato»: un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato che prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e applica un premio a ciascun membro del gruppo, o membro di una categoria al suo interno, che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro, o della categoria di membri, del gruppo;

l) «Contratto di rendita di gruppo»: un contratto di rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo;

m) «Conto oggetto di comunicazione»: un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione da una o più persone oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva limitatamente alle persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A»;

n) «Conto estero»: un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione da una o più persone residenti in una giurisdizione estera diverse da persone oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva limitatamente alle persone che esercitano il controllo che sono residenti in una giurisdizione estera diversa da una giurisdizione oggetto di comunicazione;
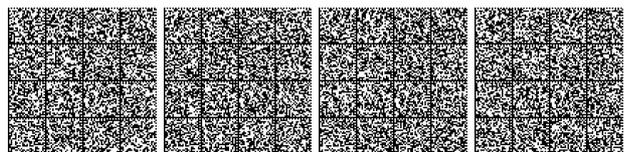
o) «Persona oggetto di comunicazione»: una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati, una società di capitali che è un'entità collegata di una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati, un'entità statale, un'organizzazione internazionale, una banca centrale, o un'istituzione finanziaria;

p) «Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione»: una persona fisica o un'entità che è residente in qualsiasi giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un *de cuius* che era residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal fine, un'entità che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali, come una società di persone o un analogo dispositivo giuridico, è considerata residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva;

q) «Persone che esercitano il controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust tale espressione designa il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione «persone che esercitano il controllo» deve essere interpretata in conformità delle raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI);

r) «Numero di identificazione fiscale» (NIF): un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale;

s) «Titolare del conto»: la persona elencata o identificata quale titolare del conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Non si considera titolare del conto la persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che intrattiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, e si considera titolare del conto la persona nel cui vantaggio o per conto della quale è intrattenuto il conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il titolare del conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari del conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata titolare del conto;

t) «Conto preesistente»: uno dei conti seguenti:

1) un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione alla data del 31 dicembre 2015;

2) qualsiasi conto finanziario di un titolare del conto, a prescindere dalla data in cui tale conto finanziario è stato aperto, se:

2.1) il titolare del conto detiene altresì presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata residente o situata in Italia dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, un conto finanziario che è un conto preesistente ai sensi del numero 1);

2.2) l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e, se del caso, l'entità collegata residente o situata in Italia dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, considera entrambi i suddetti conti finanziari, nonché tutti gli altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati come conti preesistenti ai sensi del numero 2), come un unico conto finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VI dell'allegato «A» e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

2.3) relativamente ad un conto finanziario che è oggetto di procedure AML/KYC, all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è permesso ottemperare a tali procedure per il conto finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il conto preesistente di cui al numero 1); e

2.4) l'apertura del conto finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del titolare del conto se non ai fini del presente decreto;

u) «Nuovo conto»: un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un conto preesistente ai sensi della lettera *t)*, numero 2);

v) «Conto preesistente di persona fisica»: un conto preesistente detenuto da una o più persone fisiche;

z) «Conto di importo non rilevante»: un conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD;

aa) «Conto di importo rilevante»: un conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD;

bb) «Nuovo conto di persona fisica»: un nuovo conto detenuto da una o più persone fisiche;

cc) «Conto preesistente di entità»: un conto preesistente detenuto da una o più entità;

dd) «Nuovo conto di entità»: un nuovo conto detenuto da una o più entità;

ee) «Conto escluso»: uno dei seguenti conti:

1) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

1.1) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici, comprese indennità di invalidità o di decesso;
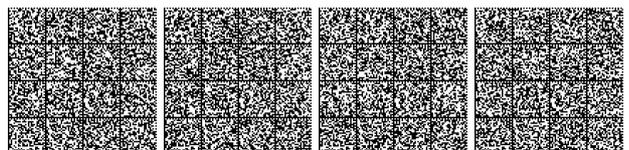
1.2) il conto beneficia di un trattamento fiscale agevolato ovvero i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del titolare del conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta;

1.3) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

1.4) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e

1.5) alternativamente: i contributi annui sono limitati a un importo in euro pari o inferiore a 50.000 USD; ovvero vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita. In entrambi i casi si applicano le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». Un conto finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui al presente numero 1.5), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più conti finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera numeri 1) o 2) o da uno o più fondi pensione che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere *u)*, *v)* e *z)*;

2) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

2.1) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;

2.2) il conto beneficia di un trattamento fiscale agevolato ovvero i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del titolare del conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta;

2.3) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri coerenti con la finalità del conto di investimento o di risparmio, quali l'erogazione di prestazioni educative o mediche, o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e

2.4) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un ammontare in euro corrispondente a 50.000 USD, in applicazione delle disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». Un conto finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui al presente numero 2.4), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più conti finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera, numeri 1) o 2) o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere *u)*, *v)* e *z)*;

3) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

3.1) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;

3.2) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona, mediante prelievo, prestito o altro, senza porre fine al contratto stesso;

3.3) l'importo, ad esclusione dell'indennità di decesso, da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese, effettivamente addebitate o meno, per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e

3.4) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

4) un conto di pertinenza di un asse ereditario, a condizione che la documentazione di tale conto includa una copia di testamento del *de cuius* o il certificato di morte;

5) un conto aperto in relazione a:

5.1) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

5.2) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con attività finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;

ii) il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

iii) le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario, compreso per soddisfarne gli obblighi, al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;

iv) il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanzia; e

v) il conto non è associato a un conto di cui al numero 6);

5.3) l'obbligo di un'istituzione finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;
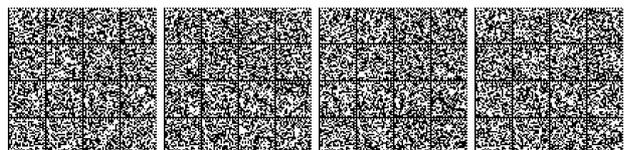
5.4) l'obbligo di un'istituzione finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

6) un conto di deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

6.1) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto per l'utilizzo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e

6.2) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'istituzione finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo in euro corrispondente a 50.000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti. Viceversa si computano le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;

7) i conti esclusi indicati nell'allegato «B» al presente decreto;

ff) «Procedure AML/KYC»: le procedure di adeguata verifica della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché dai provvedimenti della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze;

gg) «Prove documentali»: uno dei documenti seguenti:

1) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato della giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

2) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato, contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

3) con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico, contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione di cui l'entità dichiara di essere residente ovvero la giurisdizione in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

4) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure AML/ KYC o per altre finalità di legge, diverse da quelle fiscali, e applicata da detta istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prima della data utilizzata per classificare il conto finanziario come conto preesistente, a condizione che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per sistema standardizzato di codificazione industriale si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali;

hh) «Responsabile del rapporto»: un funzionario o altro dipendente della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione a cui detta istituzione ha assegnato su base continuativa la responsabilità di seguire uno o più titolari di conti con saldo o valore che superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD, ai quali fornisce consulenza o altri eventuali attività di servizio e assistenza. Ai fini del calcolo del predetto saldo o valore, si applicano le regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria di cui alla Sezione VI, parte C, dell'allegato «A».

Art. 2.

Adeguata verifica in materia fiscale

1. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata verifica in materia fiscale («due diligence») per l'identificazione e la comunicazione di ciascun conto oggetto di comunicazione, applicando le definizioni, le procedure, le eccezioni e i termini indicati nel presente decreto nonché nell'allegato «A» al presente decreto. Le procedure di adeguata verifica sono condotte sui conti di persone fisiche e di entità, preesistenti e nuovi, così come definiti nell'art. 1.

2. Qualora con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sia modificato l'allegato «D» recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione effettuano una nuova procedura di due diligence sui conti intrattenuti da entità di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, numero 2), che siano residenti, o stabili organizzazioni estere situate, nelle giurisdizioni escluse dall'allegato «D» a seguito della predetta modifica. A tal fine le istituzioni finanziarie possono applicare, anche ai conti aperti a partire dal 1° gennaio 2016, le procedure di cui alla Sezione IV dell'allegato «A» secondo le tempistiche ivi previste.

Art. 3.

Obblighi di comunicazione

1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell'allegato «C» al presente decreto, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all'Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonché, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona
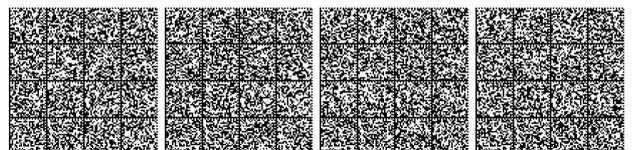
oggetto di comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un'entità non finanziaria passiva che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A», è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera *a)*:

1) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera *a)*, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*, oltre alle informazioni elencate nella lettera *a)*, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono già conservati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreché la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all'anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l'anno in cui il rispettivo conto è stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative all'anno solare precedente è il 30 aprile di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all'autorità competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

Art. 4.

Norme di esecuzione

1. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previste ulteriori disposizioni concernenti le modalità di applicazione stabilite dal presente decreto.

2. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere modificati gli allegati al presente decreto.

3. L'allegato «D», recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, sarà rivisto al fine di apportare, entro il 1° luglio 2017, eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva implementazione degli accordi già sottoscritti dalle medesime giurisdizioni, nonché di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere.

Art. 5.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *A*

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

Norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale ("*due diligence*") sui conti finanziari

Sezione I – Obblighi generali di *due diligence*

A. Un conto è considerato come conto oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale in esito alle procedure di *due diligence* di cui al presente Allegato e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un conto oggetto di comunicazione devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione che, in esito alle procedure di *due diligence* del presente Allegato, identificano un conto come conto estero che non è un conto oggetto di comunicazione alla data di effettuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, possono utilizzare il risultato delle dette procedure per adempiere futuri obblighi di identificazione e comunicazione in materia fiscale ai sensi del presente decreto.

B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

C. Il saldo o il valore di una soglia all'ultimo giorno di un anno solare devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione alla clientela che finisce con o entro tale anno solare.

D. Al fine di adempiere gli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono ricorrere a fornitori terzi di servizi, secondo le disposizioni di cui ai numeri seguenti, ferma restando la responsabilità delle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi:

1) nell'ambito dei controlli effettuati dalle competenti autorità italiane sul corretto adempimento dei predetti obblighi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione forniscono copia dei documenti e delle informazioni acquisite dai fornitori terzi di servizi;

2) le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione non possono ritenere valido lo *status* del titolare del conto determinato dal fornitore terzo di servizi laddove sappiano o abbiano ragione di sapere che tale *status* è inaffidabile o errato.

E. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono applicare le procedure di *due diligence* previste per i nuovi conti ai conti preesistenti, nonché le procedure di *due diligence* previste per i conti di importo rilevante ai conti di importo non rilevante. Tali opzioni possono essere esercitate anche, separatamente, per specifiche categorie o gruppi chiaramente identificati di conti finanziari.

Sezione II – *Due diligence* per i conti preesistenti di persone fisiche

A. Conti non soggetti a obblighi di verifica, identificazione o comunicazione. L'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i conti preesistenti di persone fisiche che sono contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, purché la
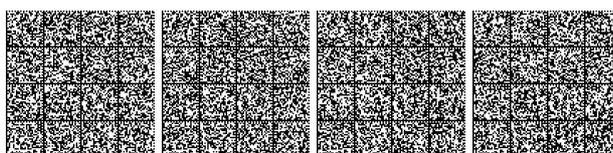
legge impedisca effettivamente all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una giurisdizione oggetto di comunicazione. La legge impedisce effettivamente all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di vendere contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita a residenti di una giurisdizione oggetto di comunicazione solo quando il diritto dell'Unione Europea, il diritto italiano o il diritto della giurisdizione oggetto di comunicazione impedisce effettivamente di vendere i detti contratti a una persona oggetto di comunicazione non solo quando gli stessi contratti sono conclusi nella pertinente giurisdizione oggetto di comunicazione ma anche in tutte le altre circostanze.

B. Procedure di *due diligence* per i conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante.

1. Indirizzo di residenza. Qualora negli archivi dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione sia riportato, in base a prove documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica titolare del conto, tale istituzione finanziaria può considerare la persona fisica titolare del conto come residente ai fini fiscali nella giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica titolare del conto sia una persona oggetto di comunicazione. Ai fini del presente paragrafo, gli archivi dell'istituzione finanziaria includono le informazioni ricercabili elettronicamente e il fascicolo principale del cliente. Se avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le prove documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto. Se l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove prove documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui ai seguenti punti da 2 a 6.

2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non disponga, in base a prove documentali, di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica titolare del conto, come stabilito nel punto 1, tale istituzione finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi e applicare i punti da 3 a 6:

a) identificazione del titolare del conto come residente di una giurisdizione estera ai fini fiscali;

b) attuale indirizzo postale o di residenza, compresa una casella postale, in una giurisdizione estera;

c) uno o più numeri telefonici in una giurisdizione estera e nessun numero di telefono in Italia;

d) ordini di bonifico permanente, diversi da quelli relativi ad un conto di deposito, a favore di un conto intrattenuto in una giurisdizione estera;

e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una giurisdizione estera; oppure

f) ordine di fermo posta o indirizzo “c/o” in una giurisdizione estera qualora i dati del titolare del conto esaminati dall’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non contengano nessun altro indirizzo relativo al titolare del conto.

3. Qualora dalla ricerca elettronica non emerga nessuno degli indizi elencati nel punto 2, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all’associazione di uno o più indizi con il conto considerato o fino a che quest’ultimo non diventi un conto di importo rilevante.

4. Qualora dalla ricerca elettronica emerga taluno degli indizi elencati nel punto 2, lettere da a) a e), o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all’associazione di uno o più indizi con il conto considerato, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come residente ai fini fiscali in ciascuna giurisdizione per cui emerga un indizio, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

5. Qualora dalla ricerca elettronica emerga un ordine di fermo posta o un indirizzo “c/o” e per il titolare del conto non sia identificato nessuno degli indizi elencati nel punto 2, lettere da a) a e), l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve, nell’ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte B, punto 2, o cercare di ottenere dal titolare del conto un’attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione o prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale titolare del conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indizio e il tentativo di ottenere un’autocertificazione o prove documentali non vada a buon fine, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve segnalare il conto all’Agenzia delle entrate come conto non documentato fino a quando lo stesso non cessi di essere tale. In relazione a un conto classificato come conto non documentato non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all’associazione di uno o più indizi con il conto considerato o fino a che quest’ultimo non diventi un conto di importo rilevante.

6. Nonostante la rilevazione di indizi di cui al punto 2, un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non è obbligata a considerare un titolare del conto come residente in una giurisdizione estera se:

a) le informazioni relative al titolare del conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale giurisdizione estera, uno o più numeri di telefono in tale giurisdizione estera e nessun numero di telefono in Italia ovvero, in relazione a conti finanziari diversi da conti di deposito, ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto in una giurisdizione estera, e l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un’attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto in cui lo stesso dichiara di essere fiscalmente residente in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione estera considerata; e

ii) prove documentali che attestino la residenza fiscale del titolare del conto in una giurisdizione diversa da quella estera considerata;

b) le informazioni relative al titolare del conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in tale giurisdizione estera, e l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto in cui lo stesso dichiara di essere fiscalmente residente in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione estera considerata; ovvero

ii) prove documentali che attestino la residenza fiscale del titolare del conto in una giurisdizione diversa da quella estera considerata.

C. Procedure di verifica rafforzata per i conti di importo rilevante.

1. Ricerca negli archivi elettronici. Per i conti di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indizi di cui alla parte B, punto 2.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prevedono appositi campi e consentono l'acquisizione di tutte le informazioni di cui al punto 3, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai conti di importo rilevante, per individuare la presenza di uno o più degli indizi di cui alla parte B, punto 2, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve altresì verificare l'attuale fascicolo principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale fascicolo, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;

b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c) la più recente documentazione acquisita dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure AML/KYC o per altre finalità di legge;

d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide;

e) eventuali ordini di bonifico permanente, diversi da quelli collegati a un conto di deposito, attualmente operanti.

3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

a) residenza del titolare del conto;

b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
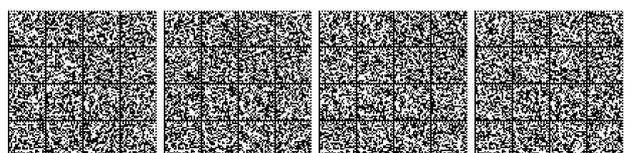
c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

d) nel caso di conti finanziari diversi da conti di deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto, ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o un'altra istituzione finanziaria;

e) presenza di un ordine di fermo posta ovvero di un indirizzo "c/o" del titolare del conto; e

f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

Se le informazioni rintracciabili elettronicamente non comprendono tutti i dati elencati nelle lettere da a) a f), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei solo sui dati non presenti nelle banche dati elettroniche.

4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui ai punti precedenti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare come conti oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto, ivi compresi eventuali conti finanziari collegati a tali conti, se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di indizi.

a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante di cui alla presente parte non venga rilevato nessuno degli indizi di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una persona fiscalmente residente in una giurisdizione estera in esito alla procedura di cui alla presente parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto.

b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante di cui alla presente parte C vengano rilevati uno o più degli indizi elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come fiscalmente residente in ciascuna giurisdizione per cui sia identificato un indizio, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante di cui alla presente parte venga rilevato un ordine di fermo posta o un indirizzo "c/o" e per il titolare del conto non siano identificati nessun altro indirizzo né alcuno degli indizi elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire dal titolare del conto un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione o prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o prove documentali, essa deve segnalare il conto all'Agenzia delle entrate come conto non documentato.
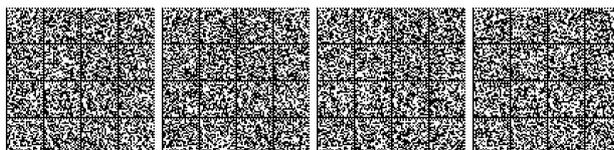
6. Se, al 31 dicembre 2015, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla presente parte con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come conto oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come conto oggetto di comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona oggetto di comunicazione.

7. Una volta che un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla presente parte a un conto di importo rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso conto di importo rilevante, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che la detta istituzione finanziaria italiana riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto di importo rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indizi di cui alla parte B, punto 2, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come conto oggetto di comunicazione per ciascuna giurisdizione partecipante per cui sia identificato un indizio, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto.

D. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

E. I conti preesistenti di persone fisiche identificati come conti oggetto di comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona oggetto di comunicazione.

Sezione III – *Due diligence* per nuovi conti di persone fisiche

Le seguenti procedure si applicano ai nuovi conti di persone fisiche.

A. Per i nuovi conti di persone fisiche, all'atto dell'apertura del conto, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto, che può essere parte della documentazione di apertura del conto e consenta alla suddetta istituzione finanziaria italiana di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla

comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure AML/KYC.

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente ai fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione.

C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un nuovo conto di persona fisica a motivo del quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto o, in alternativa, una ragionevole spiegazione e la documentazione che supporti la validità dell'autocertificazione originaria.

Sezione IV – *Due diligence* per i conti preesistenti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai conti preesistenti di entità.

A. Conti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, con riferimento a tutti i conti preesistenti di entità ovvero, separatamente, per specifiche categorie o gruppi chiaramente identificati di tali conti, un conto preesistente di entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto conto oggetto di comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B. Conti di entità soggetti a verifica. Un conto preesistente di entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD, e un conto preesistente di entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo, sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.

C. Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità di cui alla parte B, si considerano conti oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone oggetto di comunicazione, o da entità non finanziarie passive con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

D. Procedure di verifica per i conti di entità. Per i conti preesistenti di entità di cui alla parte B, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti.

1. Determinare la residenza dell'entità.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela, ivi comprese le informazioni raccolte in conformità alle procedure AML/KYC, per
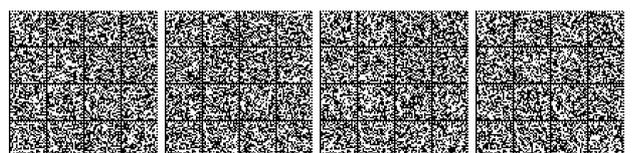
determinare la residenza dell'entità titolare del conto. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il titolare del conto è residente in una giurisdizione estera rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una giurisdizione estera.

b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione a meno che non acquisisca un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione da parte del titolare del conto, o possa ragionevolmente determinare, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione.

2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva e la residenza fiscale delle persone che ne esercitano il controllo. Per quanto riguarda un titolare di un conto preesistente di entità, compresa un'entità che è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che ne esercitano il controllo e la residenza fiscale di dette persone. Se almeno una delle persone che esercitano il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, il conto deve essere considerato come un conto oggetto di comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alle seguenti lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal titolare del conto per determinare il suo *status*, a meno che, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante. Se un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è in grado di determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante deve trattare il titolare del conto come un'entità non finanziaria passiva.

b) Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto. Ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC.

c) Determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare:
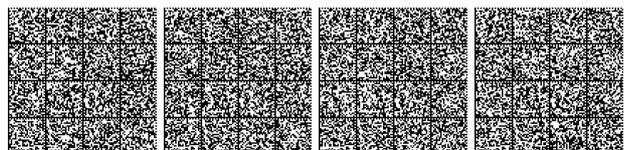
i) le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC, nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD; o

ii) un'autocertificazione, da parte del titolare del conto o della persona che ne esercita il controllo, che attesti la giurisdizione o le giurisdizioni in cui detta persona che esercita il controllo è residente ai fini fiscali. Nel caso in cui non riesca ad ottenere detta autocertificazione, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione determina la residenza o le residenze ai fini fiscali della persona che esercita il controllo in conformità alle procedure descritte nella parte C della Sezione II.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di entità

1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.

2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un conto preesistente di entità a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto sia inesatta o inattendibile, essa deve rideterminare lo *status* del conto in conformità delle procedure di cui alla parte D.

Sezione V – *Due diligence* per i nuovi conti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai nuovi conti di entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità. Per i nuovi conti di entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti.

1. Determinare la residenza dell'entità.

a) Acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto, che può essere parte dei documenti di apertura del conto e consenta all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta in conformità alle procedure AML/KYC. Se l'entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare l'indirizzo della sede principale dell'entità per determinare la residenza del titolare del conto.

b) Se l'autocertificazione indica che il titolare del conto è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione oggetto di comunicazione.

2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva e la residenza fiscale delle persone che ne esercitano il controllo. Riguardo ad un titolare di un nuovo conto di entità, compresa un'entità che è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che ne esercitano il controllo e la residenza ai fini fiscali di dette persone. Se almeno una delle persone che esercitano il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, il conto deve essere considerato come un conto oggetto di comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alle seguenti lettere da a) a c) , nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione del titolare del conto per determinare il suo *status*, a meno che, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.

b) Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto. Al fine di determinare le persone che esercitano il controllo su un titolare del conto, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC se la definizione di persone che esercitano il controllo è conforme a quella di cui all'articolo 1, comma 2, lettera q), secondo periodo, del presente decreto.

c) Determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo.

Sezione VI – Regole supplementari di *due diligence*

Nell'attuazione delle procedure di *due diligence* descritte nelle sezioni precedenti si applicano le regole supplementari seguenti.

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle prove documentali. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.
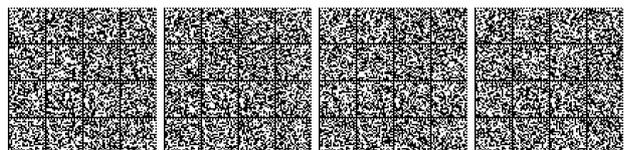
B. Procedure alternative applicabili ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita e ai contratti di assicurazione di gruppo per i quali è misurabile un valore maturato o ai contratti di rendita di gruppo. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario, diverso dal proprietario o sottoscrittore, di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, che riceve un'indennità di decesso non sia una persona oggetto di comunicazione e può considerare tale conto finanziario come diverso da un conto oggetto di comunicazione, a meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una persona oggetto di comunicazione. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita è una persona oggetto di comunicazione se le informazioni raccolte dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ed associate al beneficiario contengono indizi di cui alla parte A della sezione II riferibili a una giurisdizione oggetto di comunicazione. Se un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A della sezione II.

Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo come un conto finanziario che non è un conto oggetto di comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato/polizza o beneficiario, se il conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

i) il contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o il contratto di rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;

ii) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e

iii) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da una persona fisica, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve aggregare tutti i conti finanziari intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione colleghino i conti finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e

consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2. Aggregazione dei conti di entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da un'entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve prendere in considerazione tutti i conti finanziari intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione colleghino i conti finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da una persona per stabilire se un conto finanziario sia un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve, nel caso di conti finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi in euro si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute.

D. Modalità di documentazione dei conti finanziari. Le prescritte autocertificazioni e prove documentali devono essere ottenute da un'istituzione finanziaria italiana per ciascun conto, anche nel caso di più conti aperti dal medesimo cliente. Tuttavia, un'istituzione finanziaria italiana può utilizzare un'autocertificazione o prove documentali fornite da un cliente in relazione a un altro conto finanziario del medesimo cliente se entrambi i conti sono trattati come un unico conto al fine di soddisfare le disposizioni di cui alla parte A.

E. Utilizzabilità della documentazione raccolta da terzi. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare la documentazione, incluse le autocertificazioni, già acquisita da un agente che agisce come mandatario e conserva detta documentazione in un sistema informativo per conto di una o più istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione a condizione che:

1) qualunque istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione per conto della quale l'agente conserva la documentazione possa:

a) accedere agevolmente, direttamente o mediante richiesta all'agente, ai dati presenti in detto sistema informativo riguardanti la natura e le informazioni contenute nella documentazione, inclusa la validità di detta documentazione;

b) registrare agevolmente, direttamente o mediante richiesta all'agente, dati riguardanti qualsiasi fatto di cui sia a conoscenza che possa influire sull'affidabilità della documentazione e, altresì, produrre evidenza delle modalità e delle tempistiche relative alla trasmissione dei dati relativi a tali
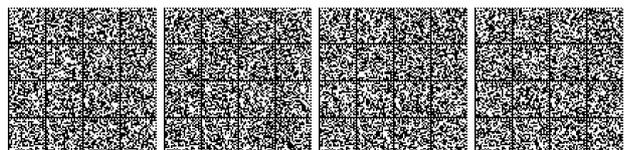
fatti nel sistema informativo e dimostrare che detti dati sono stati processati e utilizzati nell'ambito di una apposita procedura di *due diligence* sulla validità e affidabilità della documentazione cui si riferiscono;

c) produrre all'Agenzia delle entrate la documentazione o una annotazione interna della documentazione conservata dall'agente e utilizzata per determinare lo *status* del titolare del conto;

2) l'agente garantisca che tutte le informazioni da esso ricevute riguardanti fatti che condizionano l'affidabilità della documentazione o lo *status* assegnato al titolare del conto siano comunicate a tutte le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione per le quali l'agente conserva la documentazione.

F. Validità delle prove documentali e delle autocertificazioni utilizzabili ai fini della *due diligence*.

Le prove documentali che contengono una data di scadenza possono essere utilizzate fino a tale data ovvero, se successiva, fino all'ultimo giorno del quinto anno solare successivo a quello in cui sono state acquisite dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, le autocertificazioni nonché le prove documentali che siano state rilasciate da un ente pubblico autorizzato ovvero non siano soggette a rinnovo o modifiche ovvero presentate da un titolare di conto che sia un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione o una persona diversa da una persona oggetto di comunicazione hanno durata illimitata sempreché non intervengano cambiamenti di circostanze o che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sappia o abbia ragione di sapere che detta autocertificazione o prove documentali siano errate o inaffidabili.

Le prove documentali diverse da quelle sopra indicate sono valide fino all'ultimo giorno del quinto anno solare successivo a quello in cui sono state acquisite dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Nonostante quanto previsto dalle disposizioni precedenti, le autocertificazioni nonché le prove documentali cessano di essere valide qualora intervengano cambiamenti di circostanza o l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sappia o abbia ragione di sapere che detta autocertificazione o prove documentali siano errate o inaffidabili.

G. Documentazione utilizzabile per i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti.

Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può documentare i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti avvalendosi della documentazione, incluse le autocertificazioni, o copia della documentazione, raccolta dai propri predecessori o danti causa.

Qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca i predetti conti da un'altra istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che abbia già adempiuto gli obblighi di *due diligence*, essa può ritenere valido lo *status* dei titolari dei conti determinato dal proprio predecessore o dante causa, a meno che non sappia, o abbia ragione di sapere, che tale *status* è errato o non intervenga un cambiamento di circostanze.

Sezione VII – Norme complementari di comunicazione e *due diligence* relative ai conti finanziari

1. Cambiamento di circostanze. Un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni rilevanti ai fini dello *status* di una persona o che sia altrimenti in contrasto con lo *status* di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del titolare del conto, compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un titolare del conto, o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto, in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui alla sezione VI, parte C, punti da 1 a 3, se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo *status* del titolare del conto.

2. Residenza di un'istituzione finanziaria. Un'istituzione finanziaria è residente in una giurisdizione partecipante se è soggetta all'autorità di tale giurisdizione, ossia se detta giurisdizione è in grado di imporre le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione da parte dell'istituzione finanziaria. In generale, se un'istituzione finanziaria è residente ai fini fiscali in una giurisdizione partecipante, essa è soggetta all'autorità di tale giurisdizione ed è pertanto un'istituzione finanziaria della giurisdizione partecipante. Un *trust* che sia un'istituzione finanziaria, indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in una giurisdizione partecipante, è considerato soggetto all'autorità di una giurisdizione partecipante se uno o più dei suoi *trustee* sono residenti in tale giurisdizione partecipante, a meno che il *trust* fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente decreto in relazione ai conti oggetto di comunicazione intrattenuti dal *trust* a un'altra giurisdizione partecipante in quanto è residente ai fini fiscali in tale giurisdizione partecipante. Tuttavia, se un'istituzione finanziaria, diversa da un *trust*, non è residente ai fini fiscali, ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito, essa è considerata soggetta all'autorità di una giurisdizione partecipante ed è pertanto un'istituzione finanziaria della giurisdizione partecipante se:

a) è costituita ai sensi del diritto della giurisdizione partecipante;

b) la sua sede di direzione, compresa l'effettiva direzione, è situata nella giurisdizione partecipante; o

c) è soggetta a vigilanza finanziaria della giurisdizione partecipante.

Se un'istituzione finanziaria, diversa da un *trust*, è residente in due o più giurisdizioni partecipanti, essa è soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della giurisdizione in cui intrattiene il conto finanziario o i conti finanziari.

3. Conto intrattenuto. In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'istituzione finanziaria:

a) nel caso di un conto di custodia, presso l'istituzione finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto, compresa un'istituzione finanziaria che detiene attività per conto del titolare del conto presso tale istituzione;

b) nel caso di un conto di deposito, presso l'istituzione finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto, esclusi gli agenti di un'istituzione finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'istituzione finanziaria;

c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'istituzione finanziaria che costituiscono un conto finanziario, presso tale istituzione finanziaria;

d) nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, presso l'istituzione finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

4. *Trust* che sono entità non finanziarie passive. Un'entità come una società di persone o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera p), del presente decreto, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, un'entità o un dispositivo giuridico sono considerati simili a una società di persone se non sono considerati fiscalmente residenti in una giurisdizione partecipante ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, tenuto conto dell'ampia portata della locuzione "persone che esercitano il controllo" nel caso di *trust*, un *trust* che è un'entità non finanziaria passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.

5. Indirizzo della sede principale dell'entità. Tra le prove documentali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera gg), il presente decreto prevede che, con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'entità nella giurisdizione partecipante o in altra giurisdizione in cui l'entità stessa dichiara di essere residente o nella giurisdizione partecipante o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'istituzione finanziaria presso cui l'entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente ad istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'entità.
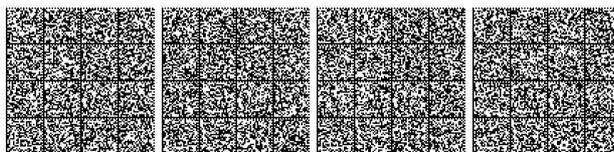
ALLEGATO *B*

(Previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, numero 10) e comma 2, lettera *ee)*, numero 7))

Elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi

1. Elenco delle istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C362 del 31 ottobre 2015:

- Cassa Depositi e Prestiti SpA;

- Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali);

- Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Elenco dei conti esclusi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C362 del 31 ottobre 2015:

- polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale;

- piani pensionistici individuali.

ALLEGATO *C*

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*)

Elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione

N.	**Giurisdizioni**	**Anno del primo scambio di informazioni**	**Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione**
1	ALBANIA	2018	2017
2	ANDORRA	2018	2017
3	ANGUILLA	2017	2016
4	ANTIGUA E BARBUDA	2018	2017
5	ARGENTINA	2017	2016
6	ARUBA	2018	2017
7	AUSTRALIA	2018	2017
8	AUSTRIA	2017	2016
9	BARBADOS	2017	2016
10	BELGIO	2017	2016
11	BELIZE	2018	2017
12	BERMUDA	2017	2016
13	BULGARIA	2017	2016
14	CANADA	2018	2017
15	CILE	2018	2017
16	CIPRO	2017	2016
17	COLOMBIA	2017	2016
18	COREA	2017	2016
19	COSTA RICA	2018	2017
20	CROAZIA	2017	2016
21	CURAÇAO	2017	2016
22	DANIMARCA	2017	2016
23	ESTONIA	2017	2016
24	FINLANDIA	2017	2016

25	FRANCIA	2017	2016
26	GERMANIA	2017	2016
27	GHANA	2018	2017
28	GIAPPONE	2018	2017
29	GIBILTERRA	2017	2016
30	GRECIA	2017	2016
31	GRENADA	2018	2017
32	GUERNSEY	2017	2016
33	INDIA	2017	2016
34	INDONESIA	2018	2017
35	IRLANDA	2017	2016
36	ISLANDA	2017	2016
37	ISOLA DI MAN	2017	2016
38	ISOLE CAYMAN	2017	2016
39	ISOLE COOK	2018	2017
40	ISOLE FAROE	2017	2016
41	ISOLE MARSHALL	2018	2017
42	ISOLE TURKS E CAICOS	2017	2016
43	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	2017	2016
44	JERSEY	2017	2016
45	LATVIA	2017	2016
46	LIECHTENSTEIN	2017	2016
47	LITUANIA	2017	2016
48	LUSSEMBURGO	2017	2016
49	MALTA	2017	2016
50	MAURITIUS	2017	2016
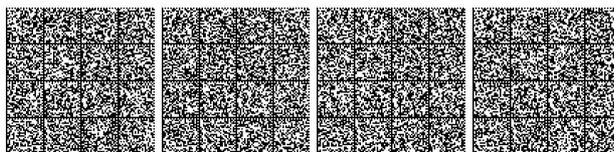
51	MESSICO	2017	2016
52	MONACO	2018	2017
53	MONSERRAT	2017	2016
54	NIUE	2017	2016
55	NORVEGIA	2017	2016
56	NUOVA ZELANDA	2018	2017
57	PAESI BASSI	2017	2016
58	POLONIA	2017	2016
59	PORTOGALLO	2017	2016
60	REGNO UNITO	2017	2016
61	REPUBBLICA CECA	2017	2016
62	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
63	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
64	ROMANIA	2017	2016
65	SAINT LUCIA	2018	2017
66	SAINT VINCENT E GRENADINES	2018	2017
67	SAMOA	2018	2017
68	SAN MARINO	2017	2016
69	SEYCHELLES	2017	2016
70	SINT MAARTEN	2018	2017
71	SLOVENIA	2017	2016
72	SPAGNA	2017	2016
73	SVEZIA	2017	2016
74	SVIZZERA	2018	2017
75	SUDAFRICA	2017	2016
76	UNGHERIA	2017	2016
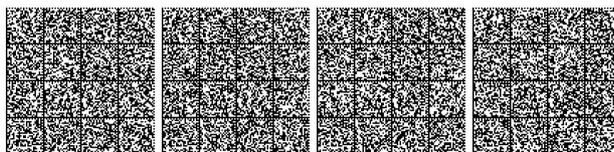
ALLEGATO *D*

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*)

Elenco delle giurisdizioni partecipanti

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARGENTINA
6	ARUBA
7	AUSTRALIA
8	AUSTRIA
9	BARBADOS
10	BELGIO
11	BELIZE
12	BERMUDA
13	BULGARIA
14	CANADA
15	CILE
16	CIPRO
17	COLOMBIA
18	COREA
19	COSTA RICA
20	CROAZIA
21	CURAÇAO
22	DANIMARCA
23	ESTONIA
24	FINLANDIA
25	FRANCIA
26	GERMANIA
27	GHANA
28	GIAPPONE
29	GIBILTERRA
30	GRECIA
31	GRENADA
32	GUERNSEY
33	INDIA
34	INDONESIA
35	IRLANDA
36	ISLANDA
37	ISOLA DI MAN
38	ISOLE CAYMAN
39	ISOLE COOK
40	ISOLE FAROE
41	ISOLE MARSHALL
42	ISOLE TURKS E CAICOS
43	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
44	JERSEY
45	LATVIA
46	LIECHTENSTEIN
47	LITUANIA
48	LUSSEMBURGO
49	MALTA
50	MAURITIUS
51	MESSICO
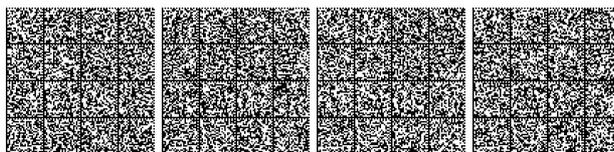
52	MONACO
53	MONSERRAT
54	NIUE
55	NORVEGIA
56	NUOVA ZELANDA
57	PAESI BASSI
58	POLONIA
59	PORTOGALLO
60	REGNO UNITO
61	REPUBBLICA CECA
62	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
63	REPUBBLICA SLOVACCA
64	ROMANIA
65	SAINT LUCIA
66	SAINT VINCENT E GRENADINES
67	SAMOA
68	SAN MARINO
69	SEYCHELLES
70	SINT MAARTEN
71	SLOVENIA
72	SPAGNA
73	SVEZIA
74	SVIZZERA
75	SUDAFRICA
76	UNGHERIA

15A09780

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 dicembre 2015.

Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante: «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36CEE» e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministero della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, e in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale è stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2011, n. 209, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 1 del predetto regolamento di polizia veterinaria «l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)», tenuto conto dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali l'encefalomielite di tipo West Nile;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomietite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2011, n. 209;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 183» ed, in particolare, l'art. 10 «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 recante «Proroga ordinanza 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 209, con efficacia fino al 31 dicembre 2014;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2014 recante «Proroga ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2014, n. 301, con efficacia fino al 31 dicembre 2015;

Visto il provvedimento della Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute n. prot. 15750 del 12 giugno 2015 recante «West Nile Disease Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) anno 2015»;

Vista la nota circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione Generale della sanità animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 20115 del 16 giugno 2015 recante «Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia - 2015.»;

Rilevato che, nel corso del 2015, il Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie Esotiche (CESME) presso l'istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha confermato la circolazione del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di positività negli equidi delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Puglia, in organi di uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Sardegna, in organi di uccelli selvatici trovati morti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna, in un pollo nella regione Sicilia nonché positività in 98 pool di zanzare, distribuiti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Piemonte;

Rilevato che le analisi condotte nell'ambito della sorveglianza entomologica e ornitologica, hanno confermato la presenza del West Nile Virus (WNV) lineage II in tutte le regioni ad eccezione della Sardegna nella quale è stata dimostrata la circolazione del lineage I, a dimostrazione della persistente circolazione virale;

Rilevato altresì che nel corso del 2015 in Italia sono stati segnalati 36 casi confermati di malattia neuroinvasiva da West Nile Virus (WNND) nelle regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e che le attività di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare dieci casi di febbre da WNV dei quali otto nella regione Emilia Romagna e due nella regione Lombardia;

Ritenuta, per i motivi suesposti, la necessità e l'urgenza di confermare le misure introdotte con la citata ordinanza ministeriale 4 agosto 2011, la cui efficacia era stata prorogata dalle richiamate ordinanze del Ministro della salute 6 agosto 2013 e 12 dicembre 2014, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo stante il carattere zoonotico della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4828

15A09749

DISPOSIZIONE 14 dicembre 2015.

Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e in particolare l'art. 18, comma 1, lettera *a)* che individua gli esemplari di fauna selvatica cacciabili nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005 e successive modificazioni «che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio», ed in particolare l'art. 2-*ter*, comma 1, lettera *d)* che, per le «attività approvate dalla autorità competente» tra cui rientra la caccia agli uccelli, prevede la possibilità di derogare all'art. 2-*bis*, paragrafo 1, concernente il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo come misura integrativa di riduzione del rischio;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante: «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Vista la decisione della Commissione 2010/734/CE del 30 novembre 2010 che modifica la predetta decisione 2005/734/CE, nella definizione dell'uso degli uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 aprile 2014 recante «Attuazione dell'art. 1 della Decisione di esecuzione della Commissione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione della Decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, e successive modifiche e integrazioni, come modificata dalla decisione della Commissione 2006/574/CE del 18 agosto 2006», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2014, n. 130;

Visto l'art. 1 della Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga la 31 dicembre 2017 il termine di applicabilità della Decisione 2005/734/CE;

Considerata, in base all'attuale situazione epidemiologica, la possibilità di concedere la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, mediante l'adozione di adeguate misure di biosicurezza, come previsto dalla Decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1 della Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2225 del 30 novembre 2015 di modifica della Decisione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 è concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria fino alla data del 31 dicembre 2017.

2. La deroga di cui al comma 1 è ammessa alle condizioni fissate dal protocollo operativo allegato al presente dispositivo.

3. La deroga è immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.

Il presente atto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2015

Il direttore generale: BORRELLO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4831

ALLEGATO *I*

PROTOCOLLO OPERATIVO

Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria - decisione della Commissione europea 2005/734/CE e successive modificazioni ed integrazioni

PREMESSA.

Gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi, per quanto riguarda il rischio di introduzione e diffusione dell'influenza aviaria, rivestono un ruolo fondamentale, poiché in grado di mantenere la maggior parte dei virus influenzali aviari nell'ambiente.

I virus dall'ambiente possono diffondersi agli allevamenti intensivi di pollame in cui, in particolari condizioni, possono causare enormi danni sia sanitari sia economici.

Le modalità con cui i virus influenzali vengono trasferiti agli allevamenti non sono ancora note, i piccoli allevamenti rurali e alcuni comportamenti dell'uomo sembrano comunque giocare un ruolo rilevante.

Per quanto riguarda il ruolo degli uccelli migratori, in relazione al pericolo di introduzione del virus, il principale rischio è collegato alla diffusione dell'agente patogeno nelle popolazioni di anatidi svernanti.

Inoltre relativamente alla gestione delle specie selvatiche alcuni comportamenti dei cacciatori possono, in situazioni particolari, rappresentare un possibile ulteriore rischio per la diffusione di tali virus.

Dal punto di vista epidemiologico l'utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria rappresenta un pericolo di introduzione dei virus influenzali dalle popolazioni selvatiche a quelle domestiche. Le specie appartenenti a tali ordini, infatti, risultano ampiamente recettive ai virus influenzali e, nel caso dei richiami, i soggetti utilizzati possono rivestire il ruolo di interfaccia ecologica per i virus influenzali, creando un ponte epidemiologico tra ambiente naturale e antropizzato con maggiori rischi di trasmissione dell'infezione al pollame.

La norma comunitaria attualmente in vigore prevede che gli Stati Membri possano decidere in merito all'utilizzo dei richiami vivi a seguito della valutazione del rischio e dell'attuazione di una serie di misure di controllo sia degli individui sia del loro stato sanitario.

Dal punto di vista operativo tali misure di controllo, risultano attuabili sotto l'aspetto tecnico, anche se richiedono un notevole impegno di risorse e di personale per quanto riguarda l'attività di registrazione dei soggetti utilizzati e controlli sanitari di competenza dei servizi veterinari e delle analisi a carico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.

Il divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria ha rappresentato uno dei principi di massima cautela nell'ambito delle attività del piano di controllo della malattia attuato sul territorio nazionale.

La decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto la possibilità di derogare al divieto di utilizzo di richiami vivi mediante l'adozione di rigide misure di sorveglianza.

La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale può essere considerata favorevole per la concessione della deroga in questione nel rigoroso rispetto di quanto contenuto nella Decisione sopra citata.

Tale deroga deve essere immediatamente sospesa qualora la situazione epidemiologica, a seguito di diffusione di virus influenzali nel nostro Paese, dovesse modificarsi e quindi raffigurarsi un grave rischio sanitario.

Gli Stati Membri sono tenuti a individuare le aziende di allevamento di pollame o altri volatili in cattività che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici e a prevedere un sistema di individuazione precoce della malattia nelle zone particolarmente a rischio.

In particolare deve essere garantito il rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono:

l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento,

l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo,

la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo nonché i test di laboratorio per l'influenza aviaria nel caso di morte di questi uccelli e alla fine del periodo d'uso nelle zone riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria,

una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e il pollame domestico e gli altri volatili in cattività,

la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature utilizzati per il trasporto degli uccelli da richiamo e per il trasferimento nelle zone in cui vengono collocati,

limitazioni e controllo degli spostamenti degli uccelli da richiamo, soprattutto per impedire il contatto con altri corpi idrici,

l'elaborazione e l'attuazione di «orientamenti relativi a buone pratiche di biosicurezza»,

l'attuazione di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle misure di cui al primo, al secondo e al terzo trattino.

Per l'attuazione delle suddette misure, le Regioni e le PPAA dovranno garantire quanto di seguito riportato.

1. *Anagrafica*

Il detentore, qualora non già registrato per il possesso di altre specie animali, deve essere identificato con un codice aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e al decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013 deve richiedere la registrazione e la contestuale assegnazione del codice aziendale presso i Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio rispetto all'insediamento in cui vengono detenuti i volatili. In alternativa le Regioni possono delegare alle Province l'attività di registrazione e contestuale assegnazione dei codici aziendali, prevedendo una attività di validazione da parte dei Servizi.

Resta inteso che le Regioni o le Province competenti devono acquisire l'elenco dei cacciatori che richiederanno l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere correttamente identificati singolarmente con apposito identificativo inamovibile riportante la sigla della provincia di appartenenza del detentore nel caso in cui coincida con il luogo nel quale sono detenuti i volatili o la sigla della provincia nella quale sono effettivamente detenuti i volatili seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato.

I codici numerici univoci verranno generati dalla Provincia competente che provvederà anche alla assegnazione ai richiedenti degli identificativi prodotti.

Ogni Provincia deve inserire su supporto informatico tutti i dati necessari alla creazione, nella Banca Dati Nazionale (BDN), della schermata «anagrafica allevamento», in particolare:

codice allevamento;

specie detenuta/allevata;

detenzione o meno di altre specie di avicoli;

dati anagrafici del detentore (compreso codice fiscale);

residenza o domicilio del detentore;

luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi;

numero capi detenuti/allevati (censimento annuale);

codici identificativi individuali assegnati;

data di applicazione dell'identificativo e relativo codice;

stato sanitario (per azienda o per capo) collegato ai controlli (effettuato e relativa data/non effettuato).

La Provincia trasmette le informazioni di cui sopra o direttamente alla BDN, oppure alla Regione, con modalità da definire e concordare tra i due Enti, che provvede, tramite il sistema web-service, ad aggiornarli e inviarli periodicamente alla BDN.

Resta obbligatoria la segnalazione di tutti i soggetti detenuti dai cacciatori presso i loro domicili, tramite una certificazione o un'auto dichiarazione di origine e possesso da parte del detentore, tutti i volatili al momento dell'acquisto presso gli allevamenti di produzione, nonché per gli animali catturati in natura (pavoncelle) direttamente dalla Provincia prima della consegna ai richiedenti.

2. *Tracciabilità e rintracciabilità*

Per la prevenzione dell'introduzione e della diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi e comunicate come previsto alla Provincia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

Le Regioni e le Province possono stabilire misure organizzative atte a prevenire la introduzione del virus e a ridurne la diffusione, limitando l'utilizzo dei volatili al di fuori della ATC o appostamento fisso autorizzati all'inizio della stagione venatoria e controllandone la cessione a terzi. Tali provvedimenti devono essere comunicati al Ministero della salute.

È responsabilità del detentore dei richiami la compilazione e l'aggiornamento di tale documento per quanto attiene alla sezione sanitaria.

Le Regioni o le Province provvedono alla predisposizione del suddetto documento, che potrà essere costituito da alcune pagine appositamente dedicate a questo scopo del tesserino venatorio. Il detentore comunica alla Provincia competente la scomparsa o la morte del volatile; la Provincia provvede ad aggiornare la BDN di tali informazioni.

3. *Biosicurezza*

Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente sia funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili.

In ogni caso devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro ritorno presso il sito di detenzione.

Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili con il fondo a tenuta da utilizzarsi solo per questo scopo.
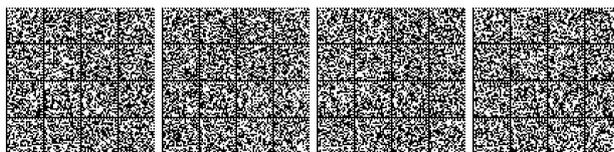
Il cacciatore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria e impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, a ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, *ecc)* sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia).

4. *Misure sanitarie di controllo*

I controlli sanitari sono effettuati ai sensi della decisione della Commissione 2005/743/CE, sono definiti a livello regionale sulla base della popolazione censita e dei fattori di rischio presenti a livello territoriale, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria.

Devono comunque essere controllati tutti i volatili rinvenuti morti o abbattuti a fine stagione venatoria, sui quali verrà effettuata un'autopsia e i prelievi per la ricerca di virus influenzali sottotipi H5 e H7.

In caso di positività, che verrà immediatamente segnalata al detentore/cacciatore, verranno adottate le misure sanitarie previste dalla vigente normativa in materia (tra le quali: denuncia di malattia infettiva, denuncia di focolaio, attuazione di zone di restrizione e limitazione delle movimentazioni, oltre al divieto dell'attività in oggetto).

I proprietari/detentori dei richiami vivi devono formalmente impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata.

Le Regioni potranno definire controlli sulla base del rischio che devono essere preventivamente comunicati al Ministero della salute.

Le spese per l'applicazione delle misure previste per l'adozione della deroga sono a carico delle Regioni o Province.

I Servizi veterinari e gli Enti competenti dei controlli sull'attività venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal presente protocollo.

Le Regioni e le Province devono comunicare mensilmente al Ministero della salute una relazione in merito alle misure di biosicurezza adottate, per consentire di ottemperare a quanto previsto dall'art. 2-*quater* della decisione della Commissione 2005/734/CE e successive modificazioni.

15A09748

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2015.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2016 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;

c) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

d) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;

f) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 26 marzo;

g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;

h) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;

l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 2 luglio;

m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 9 luglio;

n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 16 luglio;

o) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 23 luglio;

p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;

q) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 30 luglio;

r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;

s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 agosto;

t) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;

u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 20 agosto;

v) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 27 agosto;

z) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 29 ottobre;

aa) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

bb) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;

cc) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 e successive modifiche - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

8. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali - gas, luce, acqua - con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

1) giornali, quotidiani e periodici;

2) prodotti per uso medico;

3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro."

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
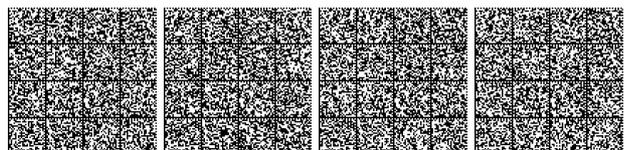
Art. 5.

1. Per i veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)* nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno o i giorni di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare, o alla tipologia di trasporto da autorizzare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, e per quelle relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione e di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede lo stabilimento di produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della prefettura - ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del medesimo. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
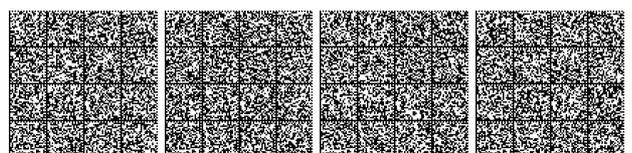
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 28 maggio all'11 settembre compresi, dalle ore 08.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

4. Il divieto di circolazione per le merci pericolose di cui al comma 1 non trova applicazione, per comprovate necessità di servizio, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) militari e delle Forze di Polizia;

b) militari appartenenti a forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

c) civili commissionati dalle forze armate muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente.

5. Di ogni trasporto deve essere data informazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale.
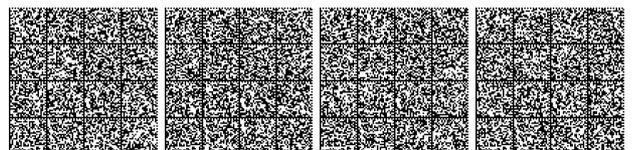
Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture-uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. In conformità a quanto concordato nel protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3680

15A09790

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza, in Lonigo, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Colli Berici» e «Vicenza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2798, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Colli Berici» e «Vicenza»;
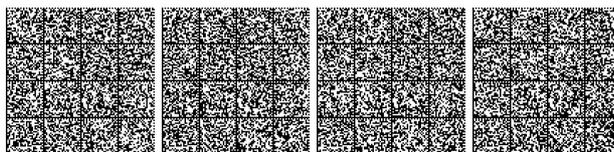
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per le DOC «Colli Berici» e «Vicenza». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Siquria S.p.a. con nota prot. n. 149C/2015 del 16 novembre 2015, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle DOC «Colli Berici» e «Vicenza»;

Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per le DOC «Colli Berici» e «Vicenza».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2798 al Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza, con sede legale in Lonigo (VI), Piazza Garibaldi n. 1, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Colli Berici» e «Vicenza».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2798, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09612

DECRETO 14 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina, in Aosta, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fontina»;

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fontina»;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 7 dicembre 2009, con il quale è stato attribuito al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fontina»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine controllata «Fontina»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 26 aprile 2002 e riconfermato con decreto 18 agosto 2006 e con decreto 18 novembre 2009 al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina con sede legale in loc. Borgnalle, 10/R - 11100 Aosta, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fontina».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell' 11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09609

DECRETO 14 dicembre 2015.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela Abbacchio Romano IGP, in Roma e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Abbacchio Romano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Reg. (CE) n. 507 del 15 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 151 del 16 giugno 2009, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;

Vista l'istanza presentata in data 25 giugno 2015 dal Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP con sede legale in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 38, presso la sede ARSIAL, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4, lettera *e)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata
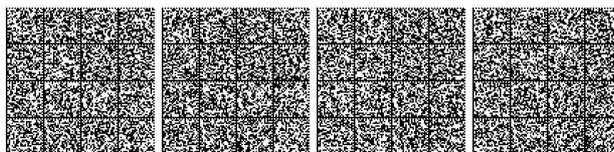
dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo pubblico Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Abbacchio Romano» registrata con Reg. (CE) n. 507 del 15 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 151 del 16 giugno 2009, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano».

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP, con sede in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 38, presso la sede ARSIAL, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Abbacchio Romano».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Abbacchio Romano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Abbacchio Romano» appartenenti alla categoria «allevatori», nella filiera carni fresche, individuata dall'art. 4, lettera *e)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 14 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09610

DECRETO 14 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP, in Roccaverano, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 270 del 20 novembre 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Robiola di Roccaverano»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 94 del 23 aprile 2005 recante integrazione e modifica al decreto 4 novembre 2003 citato;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Robiola di Roccaverano»;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 271 del 20 novembre 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Robiola di Roccaverano»;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 277 del 27 novembre 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Robiola di Roccaverano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Inoq – Istituto Nord-Ovest Qualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine controllata «Robiola di Roccaverano»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 novembre 2003 e riconfermato con decreto 4 novembre 2006, decreto 5 novembre 2009 e con decreto 7 novembre 2012 al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP con sede legale in via Roma, 8 - 14050 Roccaverano (AT), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Robiola di Roccaverano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09611

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 novembre 2015.

Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, recante «Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto 7 novembre 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, recante: «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

1. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro può avvalersi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico ed agli obiettivi strategici fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il supporto allo svolgimento delle attività correnti.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ed a supporto delle pertinenti funzioni di coordinamento operano il responsabile del controllo di gestione ed i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:

a) «Servizio per i rapporti istituzionali, la programmazione e la vigilanza»: cura delle questioni di carattere generale relative all'attività degli uffici del Dipartimento; rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; rapporti con l'Ufficio per il controllo interno e coordinamento dell'attività degli uffici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; programmazione strategica ed operativa degli uffici e programmazione finanziaria; valutazione dei dirigenti del Dipartimento; predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione; supporto alle funzioni di vigilanza sugli enti, delegate al Ministro o attribuite al Dipartimento, in collaborazione con gli uffici del Dipartimento competenti per materia;

b) «Servizio per le attività internazionali»: partecipazione italiana alle attività dell'Unione Europea, dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali inerenti la modernizzazione della pubblica amministrazione; supporto agli uffici del Dipartimento che partecipano alle attività internazionali; diffusione nella pubblica amministrazione italiana delle conoscenze relative alla modernizzazione del settore pubblico derivanti dalle attività internazionali; cura dei rapporti con amministrazioni di altri Paesi; attività inerenti la mobilità temporanea internazionale dei funzionari italiani;

c) «Servizio per la programmazione europea»: programmazione strategica e attuativa degli interventi finanziati dai fondi strutturali europei e d'investimento e dal fondo sviluppo e coesione; presidio della relativa attività di comunicazione istituzionale; formulazione degli indirizzi relativi alla gestione degli interventi; coordinamento dei rapporti con il partenariato istituzionale; gestione delle attività di supporto al Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 "Capacità istituzionale" e OT2 "Agenda digitale", istituito con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2015;

d) «Servizio per la comunicazione istituzionale»: attività di comunicazione istituzionale, redazione e aggiornamento del sito istituzionale e della intranet del Dipartimento; cura della rassegna stampa e della documentazione video-fotografica sulle attività istituzionali del Dipartimento; supporto nei collegamenti con gli organi di informazione; progettazione e attuazione di campagne di comunicazione integrate e iniziative promozionali; supporto organizzativo per manifestazioni ed eventi utili a promuovere le attività del Dipartimento.

4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento a uno dei coordinatori degli uffici del Dipartimento. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'Ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in sette uffici di livello dirigenziale generale, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica, e in venti servizi di livello dirigenziale non generale, compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione;

b) Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione;

c) Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico;

d) Ufficio per la valutazione della performance;

e) Ufficio per le relazioni sindacali;

f) Ufficio per la gestione amministrativa.

3. Presso il Dipartimento opera altresì l'Ispettorato per la funzione pubblica, coordinato da un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale.

Art. 6.

Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione

1. L'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione promuove e coordina l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di semplificazione normativa e amministrativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione e le relazioni tra amministrazioni, cittadini e imprese, ridurre i tempi e gli oneri regolatori, accrescere la competitività e dare certezza ai diritti dei cittadini e alle attività di impresa, anche attraverso un'agenda condivisa tra Stato, Regioni ed Enti Locali. L'Ufficio promuove interventi normativi, amministrativi e organizzativi, coerenti con le strategie nazionali di digitalizzazione, improntati ad una logica di risultato; fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni; cura la predisposizione del bilancio degli oneri; cura le attività di monitoraggio degli effetti degli interventi di semplificazione; promuove la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Nelle materie di propria competenza, l'Ufficio cura la comunicazione, la partecipazione alle iniziative europee ed internazionali, nonché le attività per il rafforzamento della capacità amministrativa.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la semplificazione e le relazioni con i cittadini»: cura delle attività di semplificazione normativa; supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni; analisi e risposta alle segnalazioni dei cittadini e delle imprese; predisposizione di proposte per il miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini;

b) «Servizio per l'attuazione delle politiche di semplificazione»: elaborazione e implementazione delle attività di semplificazione coordinata tra Stato, Regioni ed Enti Locali, basate su interventi di natura normativa, amministrativa e organizzativa, coerenti con le strategie nazionali di digitalizzazione; attività connesse all'attuazione dell'Agenda per la semplificazione; attività per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione;

c) «Servizio per la misurazione e la riduzione degli oneri e dei tempi»: realizzazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri e dei tempi e la valutazione degli effetti di riduzione degli oneri, anche in vista dell'individuazione e riduzione del goldplating; predisposizione del bilancio degli oneri e monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati; cura delle iniziative per assicurare la riduzione e la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti; consultazione telematica dei cittadini e delle imprese.

Art. 7.

Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione

1. L'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione promuove e coordina le politiche e gli interventi di innovazione volti a supportare la transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche; verifica l'attuazione delle iniziative prioritarie dell'Agenzia per l'Italia digitale; promuove l'adozione di strumenti e modelli volti a dare concreta attuazione ai principi di cittadinanza digitale e all'open government; assicura il supporto tecnico all'attività normativa in materia di Agenda digitale; collabora con le istituzioni pubbliche e private e con gli stakeholder sui temi prioritari dell'Agenda digitale. L'Ufficio coordina lo sviluppo e l'evoluzione del sistema informativo del Dipartimento e svolge le attività connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN. Nelle materie di propria competenza, l'Ufficio cura la comunicazione, la partecipazione alle iniziative europee ed internazionali, nonché le attività per il rafforzamento della capacità amministrativa.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per lo sviluppo dell'innovazione»: definizione degli interventi di innovazione e di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla promozione degli interventi volti a supportare la cittadinanza digitale. Promozione e gestione di iniziative per la sperimentazione e disseminazione delle logiche e degli strumenti di sviluppo dell'innovazione e dell'open government, nonché per lo sviluppo delle competenze digitali;

b) «Servizio per la gestione delle banche dati»: progettazione e sviluppo delle banche dati di competenza del Dipartimento; gestione integrata delle infrastrutture tecnologiche di supporto al loro funzionamento; attuazione della politica di apertura delle banche dati istituzionali; attività relative all'informazione statistica e alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN.
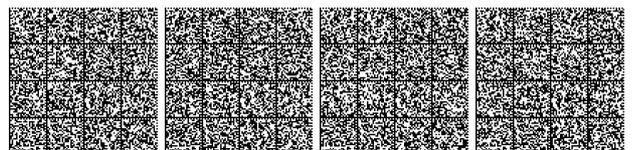
Art. 8.

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

1. L'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico cura l'elaborazione di indirizzi in materia di organizzazione degli uffici, di reclutamento, formazione, trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale delle amministrazioni pubbliche; coordina la programmazione delle assunzioni e del reclutamento mediante concorsi o mobilità; promuove la mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; definisce le corrispondenze professionali; cura la disciplina generale in materia di contratti flessibili e di condizioni di lavoro; coordina il conferimento di incarichi dirigenziali, nonché la gestione degli affari legali e del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento. Nelle materie di propria competenza, l'Ufficio collabora al disegno e allo sviluppo delle banche dati istituzionali del Dipartimento, delle quali cura la verifica e l'analisi dei dati; inoltre, cura la comunicazione, la partecipazione alle iniziative europee ed internazionali, nonché le attività per il rafforzamento della capacità amministrativa.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per le assunzioni e la mobilità»: programmazione delle assunzioni e del reclutamento; predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione dei concorsi e di assegnazione del personale per mobilità, nonché di utilizzo di forme flessibili di lavoro; predisposizione dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della partecipazione a concorsi; predisposizione di direttive per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap; monitoraggio delle eccedenze del personale delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed adozione dei relativi provvedimenti; gestione della mobilità; nelle materie di propria competenza, il Servizio collabora al disegno e allo sviluppo delle banche dati istituzionali del Dipartimento, delle quali cura la verifica e l'analisi dei dati;

b) «Servizio per l'organizzazione e gli incarichi dirigenziali»: verifica dei regolamenti di organizzazione e dei provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche e degli interventi di razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; definizione dei fabbisogni standard e nuovi modelli organizzativi per la pianificazione degli organici; attività istruttoria e di coordinamento in materia di conferimento d'incarichi dirigenziali e dei ruoli dirigenziali; nelle materie di propria competenza, il Servizio collabora al disegno e allo sviluppo delle banche dati istituzionali del Dipartimento, delle quali cura la verifica e l'analisi dei dati;

c) «Servizio per la gestione del personale pubblico»: attuazione della normativa inerente il trattamento giuridico, economico, previdenziale e le corrispondenze professionali del personale delle pubbliche amministrazioni; attività relative alla gestione e formazione del personale, nonché ai riflessi sul rapporto di lavoro dei sistemi di valutazione e di incentivazione per il personale; attuazione della normativa sulle condizioni di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, pari opportunità, disabilità e prevenzione del mobbing; nelle materie di propria competenza, il Servizio collabora al disegno e allo sviluppo delle banche dati istituzionali del Dipartimento, delle quali cura la verifica e l'analisi dei dati;

d) «Servizio per gli affari legali e il contenzioso»: gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del Dipartimento; consulenza legale agli uffici del Dipartimento per gestione del contenzioso dipartimentale; monitoraggio e analisi dell'andamento del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento.

Art. 9.

Ufficio per la valutazione della performance

1. L'Ufficio per la valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche svolge le funzioni relative al ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, trasferite al Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114; assicura le attività di indirizzo, coordinamento e promozione della misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche, individuate dal regolamento di cui all'art. 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, adeguandole alla successiva evoluzione normativa; assicura il raccordo con le attività delle esistenti Agenzie di valutazione; cura le attività inerenti gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV). Nelle materie di propria competenza, l'Ufficio cura la comunicazione, la partecipazione alle iniziative europee ed internazionali, nonché le attività per il rafforzamento della capacità amministrativa.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la valutazione indipendente»: istituzione e aggiornamento dell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV; valorizzazione delle esperienze di valutazione degli impatti delle amministrazioni pubbliche; alimentazione del sistema informativo per la valutazione delle amministrazioni pubbliche; progettazione di interventi per accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, nonché la loro integrazione con i sistemi di risk-management; sostegno alla sperimentazione e disseminazione di buone pratiche;

b) «Servizio per il miglioramento della performance»: indirizzi per la semplificazione del sistema per la misurazione e valutazione della performance, per il raccordo del ciclo della performance con la programmazione finanziaria e con il sistema dei controlli interni; raccordo con le attività di misurazione delle esistenti Agenzie di valutazione; monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato; predisposizione di una relazione periodica sulla valutazione della performance delle amministrazioni centrali.
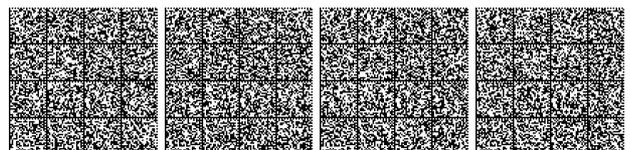
Art. 10.

Ufficio per le relazioni sindacali

1. L'Ufficio per le relazioni sindacali svolge le attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche; cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti. L'Ufficio svolge le attività inerenti i procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; svolge attività di indirizzo per la rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle libertà sindacali, nonché in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle materie di propria competenza, l'Ufficio collabora al disegno e allo sviluppo delle banche dati istituzionali del Dipartimento, delle quali cura la verifica e l'analisi dei dati; inoltre, cura la partecipazione alle iniziative europee ed internazionali.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la contrattazione collettiva»: predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; attività istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva nazionale; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; attività di accertamento della compatibilità economico-finanziaria dei contratti integrativi ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; monitoraggio della contrattazione integrativa; attività connesse alla predisposizione delle relazioni tecniche ed illustrative dei contratti integrativi;

b) «Servizio per i procedimenti negoziali e per la rappresentatività sindacale e gli scioperi»: attività inerenti i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; coordinamento delle amministrazioni coinvolte, attività istruttoria, di negoziazione e concertazione relativamente al personale ad ordinamento pubblicistico; attività inerenti la rappresentanza sindacale, il controllo delle prerogative e dei diritti sindacali, nonché le procedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni e con la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore pubblico.

Art. 11.

Ufficio per la gestione amministrativa

1. L'Ufficio per la gestione amministrativa cura la gestione amministrativa, finanziaria e del personale del Dipartimento. Assicura la gestione del bilancio del Dipartimento e dei rispettivi adempimenti contabili, nonché la gestione degli interventi finanziati con i fondi nazionali; la predisposizione dei provvedimenti riguardanti il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'attività amministrativa riguardante gli esperti del Ministro; la gestione degli affari generali e delle risorse strumentali e del personale del Dipartimento. L'Ufficio assicura la gestione amministrativa e finanziaria degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei e d'investimento (SIE), affidati al Dipartimento, garantendo la coerenza dell'attività con la programmazione attuativa, nonché la separazione delle attività di gestione dalle attività di controllo; assicura il necessario raccordo con i beneficiari esterni per l'attuazione efficace degli interventi cosiddetti a regia.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la gestione degli affari generali e del personale»: gestisce gli affari generali e finanziari, inclusi gli adempimenti contabili e di bilancio, gli impegni e i pagamenti di competenza del Dipartimento. Gestisce il personale in servizio presso il Dipartimento. Gestisce i servizi, anche di carattere strumentale, per il personale del Dipartimento, le attività del sub-consegnatario, l'archivio generale, la biblioteca, i servizi ausiliari di carattere generale;

b) «Servizio per gli interventi a titolarità»: cura le attività amministrative e di carattere finanziario connesse alle procedure di affidamento, alla gestione e al monitoraggio degli interventi dei quali il Dipartimento è beneficiario, cosiddetti a titolarità, cofinanziati dai fondi strutturali europei e d'investimento (SIE); esegue i controlli sulle procedure finalizzate a selezionare i beneficiari esterni, per gli interventi a regia; gestisce la Banca Dati degli Esperti (BDE). Cura le attività amministrative connesse alle procedure di affidamento degli interventi finanziati con fondi nazionali;

c) «Servizio per gli interventi a regia e i controlli»: cura le attività amministrative e finanziarie relative alle procedure di affidamento, alla gestione ed al monitoraggio degli interventi i cui beneficiari sono diversi dal Dipartimento, cosiddetti a regia, cofinanziati dai fondi SIE o da fondi nazionali; assicura il necessario raccordo con i beneficiari per l'attuazione efficace degli interventi; esegue i controlli di primo livello sugli interventi, sia a titolarità che a regia, nonché i controlli preliminari sulle procedure di aggiudicazione per gli interventi dei quali il Dipartimento è beneficiario; cura la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito degli interventi realizzati a valere sui fondi SIE.
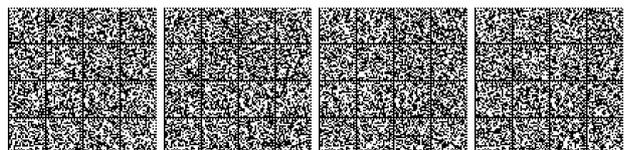
Art. 12.

Ispettorato per la funzione pubblica

1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato», in relazione ai compiti attribuiti dall'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come ridefiniti dall'art. 71 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari. Per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista nel citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il decreto 7 novembre 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2015

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2015, n. 3117

15A09747

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 dicembre 2015.

Proroga dell'inserimento del medicinale per uso umano «nivolumab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento di seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato ad istologia squamosa. (Determina n. 1667/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 04/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determinazione dell'AIFA, datata 17 settembre 2015, concernente l'inserimento del medicinale «nivolumab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento di seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato ad istologia squamosa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22/09/2015;

Vista la determinazione dell'AIFA, datata 16 ottobre 2015, relativa alla rettifica alla determinazione dell'AIFA, datata 17 settembre 2015, concernente l'inserimento del medicinale «nivolumab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento di seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato ad istologia squamosa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22/10/2015;

Considerati la gravità della patologia per la quale non esistono alternative terapeutiche valide e i dati emersi dagli studi registrativi di «nivolumab»;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti non inclusi nel programma per uso compassionevole terminato in data 18 settembre 2015;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 9-11 dicembre 2015 - Stralcio Verbale n. 4;

Ritenuto, pertanto, di prorogare l'inserimento del medicinale «nivolumab», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per il trattamento di seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato ad istologia squamosa;

Determina:

Art. 1.

L'inserimento del medicinale nivolumab, di cui alle Determinazioni dell'AIFA datate 17 settembre 2015 e 16 ottobre 2015, citate in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96, è prorogato fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A09696

DETERMINA 21 dicembre 2015.

Proroga dell'inserimento del medicinale per uso umano «ataluren» (Translarna) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne causata da una mutazione nonsenso del gene per la distrofia in pazienti di età pari o superiore a 5 anni. (Determina n. 1675/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 04/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determinazione dell'AIFA, datata 2 dicembre 2014, concernente l'inserimento del medicinale ataluren (Translarna) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne causata da una mutazione nonsenso del gene per la distrofina in pazienti di età pari o superiore a 5 anni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17/12/2014;
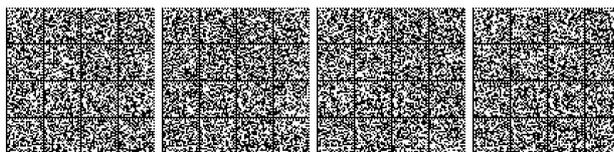
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per i pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne causata da una mutazione nonsenso del gene per la distrofia in pazienti di età pari o superiore a 5 anni;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 9-11 dicembre 2015 - Stralcio Verbale n. 4;

Ritenuto, pertanto, di prorogare l'inserimento del medicinale «ataluren» (Translarna), nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne causata da una mutazione nonsenso del gene per la distrofia in pazienti di età pari o superiore a 5 anni;

Determina:

Art. 1.

L'inserimento del medicinale «ataluren» (Translarna), di cui alla Determinazione dell'AIFA datata 2 dicembre 2014, citata in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96, è prorogato fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A09697

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 17 dicembre 2015, n. **98050**.

Circolare sull'attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

Alle Amministrazioni centrali
Alle Amministrazioni regionali
Alle Province autonome
All'Agenzia delle entrate
All'Agenzia delle dogane
A Mediocredito Centrale
Ad Artigiancassa
A Invitalia
A Unioncamere
A SIMEST
Agli altri soggetti interessati

L'art. 1 della legge n. 266/97 e l'art. 10 del decreto legislativo n. 123/98 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico, predisponga annualmente una Relazione, mirante alla valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

A tal fine, la rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle Amministrazioni centrali che quelli di competenza regionale, verrà effettuata attraverso un questionario via web, al cui applicativo di raccolta dati si accederà attraverso il seguente sito internet http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it .

Vista l'importanza di questa attività e l'esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle informazioni, le Amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati dovranno individuare e comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica dgiai.legge266@mise.gov.it, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, il nominativo di un referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla Divisione III della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAI).

In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente coordinatore effettuata ai fini della precedente rilevazione.

Il suddetto Ufficio della DGIAI provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente coordinatore l'utenza e la relativa password di accesso.

In caso di necessità, sarà assicurata l'attività formativa necessaria a consentire l'utilizzo, da parte delle Amministrazioni e degli altri soggetti interessati, del sistema di rilevazione per dare rapida attuazione al processo di acquisizione dei dati.

È stato altresì predisposto un apposito manuale di utilizzo dell'applicativo, consultabile al seguente indirizzo http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it/documenti/guida266.pdf.

Il trasferimento dei dati relativi all'anno 2015, attraverso la compilazione del questionario via web, dovrà essere effettuato da parte delle Amministrazioni e/o dei Soggetti attuatori, entro il 31 marzo 2016.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2015

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese: Sappino

15A09614

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Variazione delle condizioni economiche dei libretti di risparmio postale

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto che a partire dal 1° gennaio 2016, i tassi d'interesse offerti sui libretti di risparmio postale sono stabiliti come segue:

- con riferimento alle condizioni economiche dei libretti nominativi ordinari, il tasso di interesse nominale annuo lordo è pari a 0,03%;

- con riferimento alle condizioni economiche dei libretti speciali dedicati ai minori d'età, il tasso di interesse nominale annuo lordo è pari a 0,01%;

- con riferimento alle condizioni economiche dei libretti giudiziari, il tasso di interesse nominale annuo lordo è pari a 0,01%;

- con riferimento alle condizioni economiche del Libretto Smart, il Tasso Base a valere sulle somme che non sono oggetto di accantonamento (Somme Libere), è pari a 0,01%.

Si rende noto che, a partire dal 1° gennaio 2016, l'offerta supersmart è resa disponibile per tutti i titolari del Libretto Smart.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi aggiornati contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali, sul sito internet della CDP S.p.A. www.cdp.it e sul sito internet www.risparmiopostale.it

15A09808

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-303) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
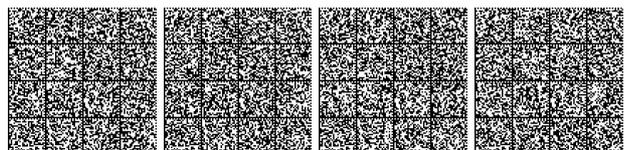
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
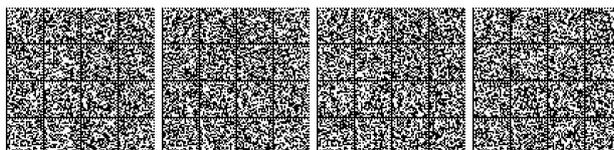
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.